




Dipartimento per le Politiche Europee



CONTENZIOSO EUROPEO

Rinvii pregiudiziali-Annuario 2021




contenziosodpe@governo.it


Sommario

AGRICOLTURA.....	4
AMBIENTE.....	6
APPALTI PUBBLICI.....	12
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.....	17
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO	21
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI.....	28
FISCALITÀ E DOGANE.....	30
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI	39
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	60
MERCATO INTERNO.....	67
POLITICHE DI COESIONE	80
PROPRIETÁ INTELLETTUALE.....	82
SALUTE.....	85
TRASPORTI.....	90
TUTELA DEI CONSUMATORI	93
TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	106

Numero di rinvii pregiudiziali per Stato (anno 2021)



Numero di rinvii pregiudiziali per materia (anno 2021)





Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 2 cause pregiudiziali in materia di agricoltura, entrambe sollevate da giudici italiani

La prima ordinanza pregiudiziale pronunciata dal Tribunale di Pordenone riguarda, in particolare, il tema della coltivazione di OGM in relazione a questioni interpretative e di compatibilità della normativa regionale con le disposizioni di cui alla direttiva 2001/18 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati nonché del Regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. La seconda ordinanza di rinvio sollevata dalla Corte d'Appello di Venezia riguarda, invece, la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento di prodotti ortofrutticoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli.

Coltivazione del mais geneticamente modificato nel territorio del Friuli Venezia Giulia – Divieto-**Causa: C-24/21**

Interpretazione della Direttiva 2001/18 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del Regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01, par. 2.4 (*“Misure atte ad escludere la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»)”*) nonché degli artt. 24, 35 e 36 del TFUE (*Dubbio se il divieto posto da una norma regionale di coltivare la varietà di mais OGM MON 810 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sia conforme o si ponga in contrasto con la Direttiva 2001/18, anche alla luce del Regolamento 1829/2003 e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01. Dubbio se il divieto di coltivazione di mais OGM del tipo MON 810, la cui commercializzazione all'interno della UE appare tuttora consentita, possa costituire una misura atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci tra gli stati membri, in contrasto quindi con gli artt. 34, 35, e 36 TFUE*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0024>**Documenti di accompagnamento di prodotti ortofrutticoli- Errata indicazione del Paese di origine- Sanzioni****Causa:C-319/21**

Interpretazione dell'articolo 5 del regolamento UE n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e degli artt. 113 e 113 bis di quest'ultimo, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli. (*Dubbio in merito all'esistenza in base al diritto UE dell'obbligo di redigere, in caso di trasferimento di prodotti ortofrutticoli da un magazzino della società proprietaria ad un suo punto vendita, un documento di accompagnamento per le merci che sono preconfezionate o inserite in un imballaggio, considerato che in questi casi le informazioni richieste sono già stampate sull'imballaggio o riportate sull'etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso*)

Link sentenza:



Sono 9 i rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto le tematiche ambientali esaminati nel 2021, nell'ambito dell'attività di Coordinamento ex art. 42 L.234/2012.

Si tratta di questioni sollevate esclusivamente da giudici di altri Stati membri; in particolare si registrano 5 rinvii provenienti dalla Germania, 2 dalla Repubblica Ceca ed 1 rinvio rispettivamente da Bulgaria e Francia. Da notare come la metà dei rinvii pregiudiziali in materia ambientale abbia ad oggetto l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alle emissioni (5 rinvii su 10) e provenga dalle giurisdizioni tedesche (C-440/20-C-100/21, Cause riunite: C-178 /21 e C- 240/21, C-388/21, C-506/21). Si tratta di fattispecie legate alla nota vicenda del “**dieselgate**”, ossia lo scandalo incentrato sull'installazione da parte di importanti case automobilistiche di impianti di manipolazione capaci di alterare, a determinate condizioni, la corretta rilevazione delle emissioni. La questione era già stato oggetto di attenzione da parte del coordinamento nel corso del 2019 e nel 2020. In particolare infatti risale al 2020 la sentenza con la quale la Corte di Giustizia UE, nella causa madre di questo ormai rilevante filone: C-693/18 , rinvio di promosso dai giudici francesi, ha affermato “che l'impianto di manipolazione controverso (capace, durante i test di omologazione dei veicoli a motore diesel, di potenziare il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni di detti veicoli) non sembra necessario a proteggere il motore da avarie o da danni e a garantire il funzionamento del veicolo in piena sicurezza” facendo in tal modo prevalere un'interpretazione restrittiva del concetto di danno al motore di cui al **regolamento n. 715/2007** ed escludendo la liceità della tipologia di impianti richiamati. Alla citata decisione si connettono le numerosissime richieste risarcitorie, avanzate in particolare in Germania dagli acquirenti di veicoli su cui è risultato essere stata installato questo tipo di impianto, richieste tradottesi in sede giurisdizionale in una lunghissima serie di rinvii pregiudiziali , che si è ritenuto di inserire nella sezione dedicata alle tematiche ambientali, proprio in considerazione della loro origine; dato che rappresentano un ulteriore conseguenza del più ampio ed importante danno ambientale derivante dalla presenza di siffatti dispositivi.

Dei restanti 4 rinvii inseriti nella parte dedicata all'Ambiente, 2 riguardano l'interpretazione della **direttiva 2008/50/CE**, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, (C-375/21 e C-61/21) 1 la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in relazione alle emissioni industriali (C-43/21) di cui alla **direttiva 2010/75/UE**, ed infine 1 la nozione di riserva riproduttiva di cui al **regolamento (CE) n. 338/97** relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. La carrellata dei rinvii oggetto dell'attività di coordinamento ex art. 42 L.234/2012 conferma ancora una volta la centralità che il problema della qualità dell'aria in relazione alle emissioni ha assunto nel contesto di quelle che ormai vanno delineandosi come vere e proprie emergenze ambientali ; emergenze che l'Unione europea ha deciso con grande determinazione di mettere al centro della propria Agenda programmatica nel tentativo di dar vita a quella inversione di tendenza che rappresenta ormai una necessità imprescindibile.

BULGARIA

Qualità dell'aria - Emissioni industriali- Centrali termoelettriche- Possibilità di deroga ai limiti di emissione

Causa: C-375/21

Interpretazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), articoli 15, par. 4 ("Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti") e 18 ("Norme di qualità ambientale"); della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, articoli 13 ("Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana") e 23 ("Piani per la qualità dell'aria"), del Trattato sull'Unione europea, art. 4, paragrafo 3 (*Dubbio se l'autorità competente ad esaminare una richiesta di deroga ai livelli di emissione sia obbligata a verificare se la concessione di detta deroga pregiudichi il rispetto delle norme di qualità ambientale. Dubbio se l'autorità competente ad esaminare una richiesta di deroga ai livelli di emissione debba valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da un impianto, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all'inquinamento, compreso l'effetto cumulativo con altre fonti del relativo inquinante, possa contribuire al superamento dei relativi valori limite di qualità dell'aria in una determinata zona o agglomerato e, in caso affermativo, se debba astenersi dal concedere la deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale*)

Link sentenza:

FRANCIA

Qualità dell'aria - Effetti diretti verticali della Direttiva 2008/50

Causa: C-61/21

Interpretazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 23, concernenti, rispettivamente, i "valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana" e i "piani per la qualità dell'aria" (*Dubbio sulla possibilità di riconoscere ai singoli di un diritto al risarcimento dei danni riguardanti la loro salute in caso di violazione sufficientemente grave, da parte di uno Stato membro - nella specie, la Francia - degli obblighi risultanti dalla direttiva 2008/50/CE*)

Link sentenza:

Dieselgate- Impianti di manipolazione nei veicoli diesel**Causa: C-440/20**

Interpretazione del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e della direttiva 2007/46 e del regolamento n.385/2009 che istituiscono un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (*Dubbio sulla nozione di "impianto di manipolazione", dubbio sulla nozione di "uso normale", liceità delle strategie di riduzione delle emissioni in funzione della temperatura "finestra termica", dubbio sulla nozione di «necessità» ai sensi della deroga dubbio sulla nozione di «danni» ai sensi della deroga, effetti giuridici e sanzionatori delle violazioni del diritto dell'Unione*)

Link sentenza:**Dieselgate- Impianti di manipolazione nei veicoli diesel****Causa: C-100/21**

Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e dell'art.18 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. (*Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato; dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) del costruttore; dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale in base alla quale l'acquirente del veicolo sia tenuto a riconoscere un'indennità per l'uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto e tale indennità derivata dall'uso venga calcolata sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione; dubbio inoltre sulla natura del giudice del rinvio quale giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi del diritto UE*)

Link sentenza:

Dieselgate - Impianti di manipolazione nei veicoli diesel

Cause riunite:
C-178 /21
C-240/21

Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli e del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore (*Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato e se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa); dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale in base alla quale l'acquirente sia tenuto a riconoscere un'indennità per l'uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto e tale indennità derivata dall'uso venga calcolata sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione; dubbio inoltre sulla natura del giudice del rinvio quale giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi del diritto UE)*

Link sentenza:

Dieselgate - Impianti di manipolazione nei veicoli diesel

Causa: C-388/21

Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore. (*Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato; dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo in via eccezionale nel solo caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento o invece se il diritto al risarcimento sussista a fronte di qualsiasi attività colpevole (negligente o dolosa) del costruttore)*

Link sentenza:

Dieselgate - Impianti di manipolazione nei veicoli diesel**Causa: C-506/21**

Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli e del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli a motore. *(Dubbio se le citate disposizioni di diritto UE siano volte anche a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di veicoli ed in particolare di quelli che risultino dotati di un impianto di manipolazione vietato; dubbio se in questo caso i suddetti acquirenti possano invocare la tutela risarcitoria nei confronti del costruttore del veicolo per qualsiasi condotta illecita – colposa o dolosa – di quest'ultimo in rapporto all'immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato. Dubbio sull'effettiva legittimazione ad operare il rinvio da parte del giudice monocratico a cui la normativa e la giurisprudenza nazionale impongano nel caso avesse l'intenzione di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, di rimettere la specifica causa anzitutto alla propria Sezione)*

Link sentenza:**Nozione di riserva riproduttiva****Causa: C-659/20**

Interpretazione regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, art. 54, par. 2 (*"Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività"*) - *(Dubbio se nella nozione di "riserva produttiva" rientrano gli esemplari che sono genitori di esemplari allevati da un allevatore autorizzato, anche se non sono mai stati di proprietà di quest'ultimo e non sono in suo possesso e, nel caso di risposta negativa se le competenti Autorità sono legittimate ad effettuare i controlli circa l'origine di tali esemplari genitoriali e di inferirne se la riserva riproduttiva sia stata costituita a norma di legge nonché, se in sede di verifica, sia possibile prendere in considerazione ulteriori circostanze del caso, in particolare, la buona fede al momento della cessione degli esemplari e la legittima aspettativa di poterne commercializzare i futuri discendenti)*

Link sentenza:

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Gestione dei rifiuti e nozione di “modifica sostanziale” di una discarica

Causa: C-43/21

Interpretazione della nozione di «modifica sostanziale» di cui all'art. 3.9 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ai sensi della quale “per modifica sostanziale” si intende “una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di co-incenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente” (*Dubbio se il rinnovo della durata dello stoccaggio dei rifiuti di una discarica integri o meno una “modifica sostanziale” dell’installazione da sottoporre a procedimento di valutazione di impatto ambientale*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0043>

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 9 cause pregiudiziali in materia di Appalti pubblici, di cui 5 attivate da giudici italiani (in tre casi dal Consiglio di Stato, in uno dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e in uno dal Tar Lazio) e 4 da giudici di altri Stati membri (uno belga, uno bulgaro, uno polacco e uno tedesco).

Dall'esame delle diverse questioni pregiudiziali sollevate emerge, in continuità con gli anni precedenti, un interesse trasversale, ricorrente tanto presso le giurisdizioni di rinvio straniere (C-383/21 e C-384/21 BELGIO) quanto presso quelle italiane (C-719/20 ITALIA), a sollecitare ulteriori chiarimenti interpretativi della CGUE sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché un appalto tra enti nell'ambito del settore pubblico possa considerarsi legittimamente configurato.

Con particolare riferimento alle questioni sollevate dai giudici italiani, l'interpretazione della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici si è resa necessaria per fugare i dubbi sulla compatibilità euro-unitaria di due importanti normative nazionali: il codice del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nella parte in cui disciplina le modalità di affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza alle organizzazioni di volontariato (per le cause riunite C-213/21 e 214/21); il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, nella misura in cui, a fronte della disposizione euro-unitaria in materia di avvalimento, stabilisce che, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (per la causa C-642/20).

ITALIA (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia)

Avvalimento

Causa: C-642/20

Interpretazione della direttiva 2014/24, in materia di appalti pubblici, ed in particolare dell'articolo 63 relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del TFUE (*Dubbio sulla conformità ai parametri euro unitari di una disciplina nazionale secondo cui, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0642>

ITALIA (Consiglio di Stato)

Gestione integrata dei rifiuti urbani. Affidamento in house. Aggregazione societaria – Controllo analogo - Sussistenza.

Causa: C-719/20

Interpretazione dell'art. 12 ("Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico") della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di norme nazionali che impongono una aggregazione societaria e consentono all'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, di continuare una gestione originariamente affidata in house quando i relativi presupposti, e in particolare il controllo analogo, non sussistano più*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0719>

ITALIA (Consiglio di Stato)

Fornitura di ricambi autobus non originali, ma equivalenti – Specifiche tecniche – Principio di equivalenza

Cause riunite:

C-68/21

C-84/21

Interpretazione della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, con particolare riferimento al profilo della necessità dei certificati di omologazione delle componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo e non omologate unitamente al medesimo veicolo, nonché alla nozione di costruttore della componente di ricambio (*Dubbio sulla sussistenza dell'obbligo di produrre il certificato di omologazione anche per le unità tecniche indipendenti e singole componenti del veicolo che non sono state omologate unitamente al veicolo perché realizzate da fabbricante diverso dal costruttore del veicolo e, in caso negativo, dubbio sulla possibilità che la semplice attestazione dell'equivalenza del ricambio sia resa anche dal mero fornitore/rivenditore del ricambio, anziché solo ed esclusivamente dal costruttore*)

Link sentenza:

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza - Affidamento diretto in convenzione - Limitazione alle sole organizzazioni di volontariato, con esclusione delle cooperative sociali – Codice del terzo settore - Doppia pregiudizialità

Cause riunite:
C-213/21
C-214/21

Interpretazione dell'art. 10, lett h) - esclusioni specifiche per gli appalti di servizi - della direttiva 2014/24 UE sugli appalti pubblici (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma nazionale - art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 c.d. codice del Terzo settore - che prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati, prioritariamente, tramite convenzionamento alle sole organizzazioni di volontariato senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0213>

Casi di esclusione di un operatore economico – Tentativo di influire sul processo decisionale - Finanziamenti europei per realizzazione opere pubbliche – Revoca e rettifica finanziaria

Causa: C-545/21

Interpretazione del Regolamento CE n. 1083 del 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione) e della direttiva n. 2017/1371/UE (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), nonché della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici (*Dubbio sull'interpretazione della disciplina euro-unitaria che regola l'erogazione e la revoca di contributi pubblici europei nei procedimenti di attuazione del PON 2007-2013, nonché sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale, come l'art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 vigente ratione temporis, che, nel disciplinare i casi di esclusione di un operatore economico, non vi includeva la condotta dell'operatore economico che avesse tentato di influire sul processo decisionale*).

Link sentenza:

Appalti pubblici in house – Appalti tra enti nell’ambito del settore pubblico

Cause riunite:
C-383/21
C-384/21

Interpretazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, con particolare riferimento alle condizioni di applicazione dell’eccezione “*in house*” del controllo analogo congiunto di cui all’artt. 12.3, nonché dell’eccezione della cooperazione orizzontale non istituzionalizzata tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 12.4 (*dubbi: i) sull’effetto diretto delle disposizioni sopra richiamate; ii) se una società di edilizia residenziale pubblica partecipi agli organi decisionali di una società cooperativa intercomunale controllata per il solo fatto che un membro del CdA di tale controllata nella sua qualità di consigliere di un comune socio non esclusivo si trovi ad essere anche amministratore della medesima società di edilizia; iii) se tra la società e il comune controllanti e la società controllata possa comunque configurarsi una cooperazione orizzontale nel momento in cui i primi due, in funzione di un progetto di loro interesse, intendano affidare alla controllata compiti strumentali afferenti ad un settore dell’oggetto sociale nel quale sono soci*)

Link sentenza:

Criteria di valutazione di offerte anormalmente basse – Portata del sindacato giurisdizionale

Causa: C-669/20

Interpretazione dell’art. 56 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l’art. 69 della stessa, e dell’art. 38 della direttiva 2009/81/CE, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti nei settori della difesa e della sicurezza, in combinato disposto con l’art. 49 della medesima, nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con riguardo alla portata del controllo giurisdizionale volto a stabilire se un’offerta presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico sia anormalmente bassa

Link sentenza:

GERMANIA

Parità di trattamento tra concorrenti – Offerte non autonome né indipendenti

Causa: C-416/21

Interpretazione del combinato disposto dell'art. 18.1 della direttiva 2014/24/UE, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata, e dell'art. 57.4, lett. d), della medesima direttiva, a norma del quale un'amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico se dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza (*Dubbio sulla compatibilità dell'aggiudicazione di un appalto a imprese che costituiscono un'unità economica, ciascuna delle quali ha presentato un'offerta, con il principio euro-unitario di parità di trattamento dei concorrenti*)

Link sentenza:

POLONIA

Parità di trattamento e trasparenza nell'aggiudicazione – Protezione delle informazioni commerciali riservate

Causa: C-54/21

Interpretazione dei principi euro-unitari di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza di cui all'art. 18.1 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, del principio di riservatezza di cui all'art. 21 della stessa direttiva 2014/24 e della nozione di segreto commerciale di cui all'art. 2 della direttiva 2016/943, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (*Dubbio sulla possibilità per gli operatori economici di applicare la riservatezza a determinate informazioni rese nell'ambito di una gara d'appalto in quanto segreti commerciali, nonché sulla possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di determinare criteri di valutazione delle offerte non fondati sul prezzo e sulle modalità della loro valutazione*).

Link sentenza:

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 5 cause pregiudiziali in materia di Comunicazioni elettroniche, di cui 3 attivate da giudici italiani (in tutti i casi, dal Consiglio di Stato) e 2 da giudici di altri Stati membri (uno irlandese e uno polacco).

Due delle tre questioni sollevate dai giudici italiani appaiono rilevanti per chiarire, ai sensi del diritto primario e derivato UE della materia, la legittimità della latitudine di alcuni **poteri esercitati dell'Autorità nazionale di regolamentazione del settore (AGCOM)**, sulla base di disposizioni di diritto nazionale primario, nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni: in particolare, la causa C-468/20 focalizza la sua attenzione sugli **obblighi imposti agli operatori di telefonia che adottino una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione tra telefonia fissa e mobile**; la causa C-339/21 cerca, invece, di far luce sul corretto quantum da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni come **compenso per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria**.

L'interesse interpretativo sulla latitudine dei poteri delle Autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni è confermato anche da una delle due pregiudiziali sollevate dai giudici di altri Stati membri: la causa C-243/21 POLONIA, infatti, riguarda il potere regolatorio di imporre **obblighi SMP e simmetrici agli operatori identificati come detentori o meno di un significativo potere di mercato**, a norma della direttiva accesso n. 2002/19 e della direttiva costi n. 2014/61.

Telefonia fissa e mobile – Autorità nazionale di regolazione – Poteri - tutela dei consumatori**Causa: C-468/20**

Interpretazione degli artt. del TFUE 49 – libertà di stabilimento e 56 – libera prestazione di servizi – in relazione alle disposizioni di cui alle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso)- 2002/20/CE, (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione e di parità di trattamento (*Dubbio preliminare sui limiti e deroghe all'obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice nazionale; in via subordinata e nel merito, dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme nazionali sulla base delle quali viene attribuita all'Autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM) di imporre agli operatori di telefonia una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione – per la telefonia mobile fatturazione non inferiore a quattro settimane e per la telefonia fissa fatturazione su base mensile o suoi multipli - con la contestuale previsione dell'obbligo, per gli operatori che adottino una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione, di informare l'utente, anche tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta*).

Link sentenza:**Comunicazioni televisive e radiofoniche – Divieto di affollamento pubblicitario e autopromozione****Causa: C-255/21**

Interpretazione dell'art. 23.2 della direttiva sui servizi di media audiovisivi n. 2010/13/UE, che, come modificato dalla direttiva 2018/1808/UE, ha escluso dall'applicazione dei limiti di affollamento pubblicitario non solo gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati (esclusione già prevista nella direttiva originaria), ma anche gli annunci dell'emittente in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti [*dubbio sulla portata innovativa/irretroattiva o ricognitiva/retroattiva della disposizione sopra richiamata nonché sulla delimitazione della nozione di affollamento pubblicitario ivi contenuta e dei relativi presupposti applicativi, con particolare riguardo al caso (ratione temporis anteriore alla modifica del 2018) di un'impresa editoriale di gruppo che invoca la possibilità di esentare dall'affollamento pubblicitario i messaggi promozionali cross-mediali e/o cross-piattaforme verso altre imprese del gruppo*].

Link sentenza:

Condizioni per l'autorizzazione generale – Costi delle attività di intercettazione**Causa: C-339/21**

Interpretazione dei principi euro-unitari di non discriminazione, di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di impresa e di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 3 ("Obiettivi generali") e 13 ("Condizioni apposte all'autorizzazione generale") della direttiva 2018/1972 istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e degli artt. 16 ("Libertà di impresa") e 52 ("Portata e interpretazione dei diritti e dei principi") della Carta dei diritti fondamentali UE (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria che, nel delegare all'autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati e, inoltre, vincoli l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri di computo del compenso*).

Link sentenza:**Direttiva servizio universale– Valutazione del costo netto del servizio universale****Causa: C-494/21**

Interpretazione della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (applicabile *ratione temporis*), con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 che affidano alle Autorità nazionali di regolamentazione del settore il compito di valutare se la fornitura del servizio universale possa rappresentare un onere eccessivo per le imprese designate (*dubbio in merito all'applicazione delle conclusioni della sentenza resa dalla CGUE nella causa C-389/08 BELGIO, alla valutazione di un onere eccessivo qualora esista un solo fornitore del servizio universale sul mercato nonché, più in generale, in merito al criterio corretto da applicare per determinare un onere eccessivo*).

Link sentenza:

Direttiva Accesso e Direttiva Costi - Potere regolatorio di imporre obblighi SMP e simmetrici**Causa: C-243/21**

Interpretazione del potere delle Autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni di imporre obblighi SMP e simmetrici agli operatori, previsto dalla direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, in combinato disposto con la direttiva 2014/61 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (*Dubbio sulla possibilità per un'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di imporre obblighi ex-ante di accesso all'infrastruttura di rete e controllo dei prezzi a un operatore di telecomunicazioni non designato come avente significativo potere di mercato*).

Link sentenza:

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Nell'anno 2021 sono state esaminate e discusse, nell'ambito del coordinamento ex art 42 della L. 234/12, complessivamente **12 cause** in materia di concorrenza e aiuti di stato. Di queste 2 riguardano questioni pregiudiziali sollevate dai giudici italiani mentre 10 riguardano questioni pregiudiziali sollevate da giudici di altri Stati membri.

Le questioni sollevate da parte dei giudici italiani hanno riguardato l'interpretazione dell'**articolo 102 TFUE** in materia di **incompatibilità con il mercato interno dello sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante e degli articoli 107 e 108 TFUE** in materia di aiuti di Stato.

Relativamente all'art 102TFUE merita attenzione la questione posta dal Consiglio di Stato nella causa C-680/20 nella quale il giudice del rinvio chiede alla CGUE, al di fuori dei casi di controllo societario, quali sono i criteri rilevanti al fine di stabilire se il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti dia luogo ad un'unica entità economica così come previsto dagli articoli 101 e 102 TFUE.

In materia di aiuti di Stato il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa-Sez. Autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza di rimessione nelle cause riunite C-102/21 e C-123/21, chiede alla Corte l'interpretazione delle norme di cui al Regolamento (UE) 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE. Oggetto della questione pregiudiziale è la compatibilità con il mercato interno di un aiuto per la costruzione di micro centrali idroelettriche, concesso a malghe e rifugi non collegati alla rete elettrica e della legittimità del recupero dell'aiuto da parte delle autorità nazionali dopo la scadenza del regime di aiuti di diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda le altre pregiudiziali sollevate dai giudici di altri Stati membri, queste hanno riguardato in particolare questioni inerenti alla **concorrenza sotto l'aspetto del divieto di accordi tra imprese (art 101 TFUE), dell'abuso di posizione dominante (art 102 TFUE) e in materia di aiuti di stato (artt. 107 e 108 TFUE)**. Merita particolare attenzione, tra queste, la causa C-333/21 nella quale il giudice del rinvio spagnolo, sulla base degli articoli 101 e 102 TFUE, chiede alla CGUE se la UEFA e la FIFA, opponendosi all'organizzazione della **Superlega europea** da parte di alcuni club calcistici, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all'organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa relativamente al mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.

Concorrenza – Abuso di posizione dominante**Causa: C-680/20**

Interpretazione dell'art. 102 TFUE che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo (*Dubbio sulla nozione di «impresa» rilevante in ambito sanzionatorio antitrust, alla luce della dottrina dell'«unica unità economica», con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali il coordinamento contrattuale tra operatori economici formalmente autonomi e indipendenti possa configurare un unico centro decisionale*)

Link sentenza:**Concorrenza e Aiuti di Stato/Mercato interno/Ambiente- Micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore di malghe e rifugi non collegati alla rete elettrica- Configurabilità di un aiuto di stato- Recupero di aiuto illegalmente concesso - Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno****Cause riunite:
C-102/21
C-103/21**

Interpretazione del regolamento (UE) 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 20 ("Aiuti attuati in modo abusivo") nonché dell'art. 107, par. 3 lett. c) del TFUE (*Dubbio se il regime di aiuti riferito alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, non collegate alla rete elettrica pubblica, sia scaduto il 31 dicembre 2016. In caso di risposta positiva, dubbio se l'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti erogati in modo abusivo, la Commissione, prima dell'intervento dell'autorità statale, debba adottare una decisione di recupero. Dubbio se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0102>

BULGARIA

Concorrenza e Aiuti di Stato – Effetti della mancata notifica di una concentrazione tra imprese – Effetti della mancata notifica di un aiuto di Stato - Azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto antitrust UE

Causa: C-344/21

Interpretazione degli artt. 101, 102, 107 e 108 TFUE, nonché del regolamento del Consiglio n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, del regolamento del Consiglio n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE e della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'UE

Link sentenza:

FRANCIA

Concorrenza- Concentrazioni di imprese- Abuso di posizione dominante-

Causa: C-449/21

Interpretazione del regolamento n.139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e dell'art. 102 TFUE (*Dubbio se in base al diritto UE un'operazione di concentrazione, che non riveste dimensione comunitaria e sia inferiore alle soglie di controllo possa essere considerata da un'autorità nazionale garante della concorrenza come costitutiva di un abuso di posizione dominante tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale*)

Link sentenza:

LETTONIA

Aiuti di Stato- Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di organismo di ricerca

Causa: C-164/21

Interpretazione della nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» di cui all'art. 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (*Dubbio sulla riconducibilità ad un "organismo di ricerca" di un organismo di diritto privato che svolge varie attività principali, tra cui l'attività di ricerca, ma i cui ricavi provengono prevalentemente dalla prestazione di servizi d'istruzione a titolo oneroso*)

Link sentenza:

LITUANIA

Concorrenza- Nozione di "decisione di associazione di imprese" – Applicabilità del diritto antitrust alle delibere di un ordine notarile

Causa: C-128/21

Interpretazione dell'art. 101.1, lett. a) del TFUE a norma del quale sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, alla luce in particolare della sentenza resa dalla CGUE nel caso *Wouters*, causa C-309/99 (*Dubbio sulla possibilità di applicare l'art. 101 TFUE anche alla professione notarile e, in particolare, sulla riconducibilità alla nozione di "decisioni di associazioni di imprese" di delibere adottate da un ordine notarile allo scopo di fissare gli importi degli onorari notarili ed il meccanismo di calcolo degli stessi, in un contesto in cui prima dell'adozione di tali delibere i notai erano liberi, in casi specifici, di stabilire anche onorari inferiori*)

Link sentenza:

Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Giudizio per risarcimento del danno – Accesso ai documenti - Ordine di divulgazione di prove e informazioni da parte del giudice nazionale - Ammissibilità in presenza di un contestuale procedimento avviato dalla Commissione per violazione dei principi della concorrenza

Causa: C-57/21

Interpretazione dell'art 5, par 1 - divulgazione delle prove e dell'art 6, par 5, lett a) e 9 - divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza – della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – cd Direttiva danni (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria a che un giudice nazionale possa ingiungere la divulgazione di prove nonostante il fatto che, nel contempo, sia in corso un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione in materia di violazione delle regole sulla concorrenza; dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che limita la divulgazione di tutte le informazioni presentate nell'ambito di un procedimento dinanzi all'autorità garante della concorrenza per tutta la durata dello stesso da un procedimento; dubbio se è possibile considerare come conclusione del procedimento, ai fini della divulgazione dei mezzi di prova, la sospensione del procedimento da parte dell'autorità nazionale garante della concorrenza a seguito all'avvio da parte della Commissione europea di un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di concorrenza*)

Link sentenza:

Concorrenza- Proporzionalità delle sanzioni in caso di violazione delle regole sulla concorrenza

Causa: C-385/21

Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 101 TFUE, nonché dei principi di leale cooperazione, di prevedibilità e di proporzionalità. (*Dubbio se il diritto UE osti a che un'Autorità Garante della Concorrenza nella determinazione di una sanzione in rapporto al fatturato scelga di considerare i ricavi complessivi realizzati dalle imprese nell'ultimo anno di partecipazione all'infrazione (ossia il fatturato lordo) senza verificare se il fatturato totale, come indicato nel conto profitti e perdite del bilancio contabile relativo all'esercizio finanziario precedente, rifletta fedelmente le operazioni economico-finanziarie, conformemente alla realtà economica*)

Link sentenza:

ROMANIA

Concorrenza- Regolamentazione del mercato interno dell'energia elettrica – Concessione licenze – Restrizione della concorrenza

Causa: C-394/21

Applicabilità del regolamento 2019/943 al gestore del mercato dell'energia e contestualmente, applicabilità della direttiva 2019/944. Possibilità che la concessione di una unica licenza costituisca una restrizione della concorrenza a norma degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l'articolo 106 TFUE. *(Dubbio se nella regolamentazione del mercato interno dell'energia elettrica, la normativa europea consenta di assegnare un'unica licenza a un solo gestore o se, per contro, sussista un obbligo per lo Stato membro di bloccare un monopolio nel mercato dell'energia. Dubbio sull'applicabilità delle disposizioni europee inerenti alla libera concorrenza a un gestore del mercato dell'energia elettrica come una borsa merci. Dubbio, infine, se la concessione di una singola licenza ad un unico gestore costituisca o meno una restrizione della concorrenza)*

Link sentenza:

SPAGNA

Concorrenza – Art. 101 TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2003 – Onere della prova

Causa: C-25/21

Interpretazione dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza, ai sensi del quale l'onere della prova di un'infrazione antitrust incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione *(Dubbio sulla possibilità di intendere assolto l'onere probatorio per l'attore, nell'ambito di azioni civilistiche di nullità e risarcimento danni ex art. 101 TFUE, con la produzione in giudizio dell'accertamento di condotte anticoncorrenziali, compiuto dall'Autorità garante della concorrenza nei confronti del convenuto e confermato definitivamente in via giudiziaria)*

Link sentenza:

SPAGNA

Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Divieto di pratiche concordate -organizzazione di competizioni internazionali in Europa da parte di club professionistici – Preventiva autorizzazione dell'UEFA e della FIFA

Causa: C-333/21

Interpretazione degli artt. 101 - divieto di pratiche concordate - e 102 – abuso di posizione dominante – TFUE e degli artt. 45 - libera circolazione dei lavoratori - 56 - libera prestazione dei servizi - 49 - libertà di stabilimento – 63 -libero movimento dei capitali e dei pagamenti del TFUE. *(Dubbio se la UEFA e la FIFA, opponendosi all'organizzazione della Superlega europea da parte di alcuni club calcistici, conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all'organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa relativamente al mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni)*

Link sentenza:

SVEZIA

Energia – Trattato sulla Carta dell'Energia – Tutela degli investimenti intra-UE - Procedura arbitrale di risoluzione delle controversie

Causa: C-155/21

Interpretazione della clausola arbitrale di cui all'art. 26 del TCE (“Risoluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente”) con cui una Parte contraente presta il suo consenso all'arbitrato internazionale di una controversia tra una Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente riguardo a un investimento di quest'ultimo nell'area della prima , anche alla luce della sentenza della CGUE resa nell'ambito del caso *Achmea*, C-284/16 GERMANIA *(Dubbio sull'applicabilità dell'art. 26 TCE anche ad una controversia tra uno Stato membro dell'Unione e un investitore di un altro Stato membro relativa a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo)*

Link sentenza: ordinanza di cancellazione dal ruolo

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Nel 2021, in sede di coordinamento ex art. 42 L.234/2012, sono stati esaminati 2 rinvii pregiudiziali inquadrabili nella sezione dedicata alle “Disposizioni Istituzionali”. Si tratta di due questioni di notevole rilevanza che vedono un diretto coinvolgimento degli interessi italiani sia pure sotto profili molto diversi. Il primo rinvio proviene dalla nostra Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede giurisdizionale (in speciale composizione)- ed ha ad oggetto l’interpretazione della disciplina euro-unitaria dei saldi di bilancio, di cui al **regolamento (UE) “SEC 2010” n. 2013/549 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’UE**, e alla **direttiva (UE) n. 2011/85 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri**, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività delle tutele. Alla base del rinvio il dubbio relativo alla possibilità che le richiamate norme UE ostino ad una normativa nazionale come quella introdotta nel codice italiano di giustizia contabile, con l’art. 23-quater, secondo comma, d.l. n. 137/2020, inserito in sede di conversione dall’art. 1, della l. n. 176/2020, che limita la giurisdizione del giudice contabile sull’inserimento nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni alla sola verifica del rispetto del contenimento della spesa pubblica. In termini più ampi viene chiesto alla Corte UE di accertare, sotto il profilo del rispetto dei limiti provenienti dal diritto europeo, quali appunto l’effetto utile del Sec 2010 e della direttiva sui quadri di bilancio, che la norma in esame rispetti la necessità di accertamento, in modo terzo e indipendente, della correttezza del perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del Sec 2010 e più in generale dello Stato di diritto. È evidente che si tratta di un tema rilevante che offre sicuri spunti di riflessione coinvolgendo da un lato i meccanismi di funzionamento del sistema chiamato a verificare la convergenza verso gli obiettivi comuni della politica europea di bilancio ed evidenziando dall’altro l’estrema difficoltà di individuare una metrica di comune confronto data la diversità tra i vari ordinamenti. Sul piano del dialogo tra le Corti inoltre l’ordinanza ripropone il problema della “doppia pregiudizialità”, trattandosi dell’ennesima questione risoltasi con un rinvio pregiudiziale ma con riferimento alla quale era stata prospettata da più parti non ultima dalla stessa Procura generale della Corte dei Conti, la possibilità di sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale. Non meno rilevante per l’Italia anche il secondo rinvio inserito nella sezione incentrata sulle “Disposizioni istituzionali”. Si tratta di una questione sollevata dal Giudice svedese (C-155/21), nell’ambito di una causa che vede proprio la Repubblica italiana proporre un ricorso d’invalidità e d’annullamento, avverso un lodo arbitrale risalente al 23 dicembre 2018, con il quale l’Istituto arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma - adito da tre investitori del settore delle energie rinnovabili (una società danese e due lussemburghesi), nell’ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie previsto **dall’articolo 26 TCE – Trattato sulla Carta dell’Energia**, aveva statuito che l’Italia, prima promettendo e concedendo incentivi finanziari agli investitori e poi revocandoli o limitandoli con il cd. decreto spalma incentivi (decreto-legge n. 91/2014), fosse venuta meno agli obblighi derivanti dal citato trattato. Nel lodo arbitrale, il tribunale arbitrale aveva respinto l’eccezione di incompetenza giurisdizionale proposta dall’Italia ritenendo che il TCE non prevedesse un’eccezione esplicita per le controversie intra-UE, da qui il rinvio incentrato in particolare sulla questione dell’applicazione della clausola arbitrale di cui all’articolo 26 del TCE anche alle controversie cosiddette “intra UE”, che intercorrono tra uno Stato membro dell’Unione europea, da una parte, e un investitore di un altro Stato membro dell’Unione dall’altra e sulla possibilità, ove si ritenga che l’articolo 26 TCE regoli tali controversie, che il diritto dell’Unione precluda un’interpretazione di tale articolo in una relazione interna all’UE o la sua applicazione in una controversia interna all’Unione. In particolare viene chiesto di fornire una risposta ai quesiti anche alla luce della sentenza Achmea (C-284/16), con la quale la Corte UE aveva censurato il collegio arbitrale stabilito in un trattato bilaterale per gli investimenti concluso tra due Stati membri in quanto contrario all’autonomia del diritto dell’Unione. Questione analoga era stata all’attenzione del coordinamento già nel 2020, con la causa C-109/20 (si veda Annuario 2020), sempre di origine svedese ed è proprio alla sentenza pronunciata in detta causa che si deve la radiazione della causa C-155/21 considerato che nella citata sentenza la Corte UE ha stabilito che gli Stati membri non solo non possono impegnarsi a sottrarre al sistema giurisdizionale dell’Unione le controversie che possono avere ad oggetto l’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Unione, ma anche che, qualora una siffatta controversia sia portata dinanzi ad un organismo arbitrale in forza di un impegno contrario a tale diritto, essi sono tenuti a contestare la validità della clausola compromissoria o della convenzione di arbitrato ad hoc in forza della quale tale organismo è stato adito.

Sistema europeo dei conti nazionali nell'UE (cd. Regolamento SEC 2010) - Disciplina euro-unitaria dei saldi di bilancio – Codice italiano di giustizia contabile

Cause riunite:
C-363/21
C-364/21

Interpretazione della disciplina euro-unitaria dei saldi di bilancio, di cui al regolamento (UE) "SEC 2010" n. 2013/549 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'UE, e alla direttiva (UE) n. 2011/85 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività delle tutele (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma del codice italiano di giustizia contabile, come l'art. 23-quater, secondo comma, d.l. n. 137/2020, inserito in sede di conversione dall'art. 1, della l. n. 176/2020, che limita la giurisdizione del giudice contabile sull'elenco ISTAT «ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica»*).

Link sentenza:

Energia – Trattato sulla Carta dell'Energia – Tutela degli investimenti intra-UE - Procedura arbitrale di risoluzione delle controversie

Causa: C-155/21

Interpretazione della clausola arbitrale di cui all'art. 26 del TCE ("Risoluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente") con cui una Parte contraente presta il suo consenso all'arbitrato internazionale di una controversia tra una Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente riguardo a un investimento di quest'ultimo nell'area della prima, anche alla luce della sentenza della CGUE resa nell'ambito del caso *Achmea*, C-284/16 GERMANIA (*Dubbio sull'applicabilità dell'art. 26 TCE anche ad una controversia tra uno Stato membro dell'Unione e un investitore di un altro Stato membro relativa a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo*)

Link sentenza: ordinanza di cancellazione dal ruolo

In materia di fiscalità e dogane, nel corso del 2021, sono state esaminate e discusse, nell'ambito del coordinamento ex art 42 della L. 234/12, complessivamente **19 cause**. Di queste 1 riguarda questioni pregiudiziali sollevate dai giudici italiani mentre 18 riguardano questioni pregiudiziali sollevate da giudici di altri Stati membri.

L'oggetto delle questioni sollevate innanzi alla CGUE verte principalmente sull'interpretazione di alcune disposizioni della **direttiva 2006/112/CE (cd direttiva IVA)** relativa al **sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**, del **regolamento 952/2013 relativo al codice doganale dell'Unione (CDU)** le disposizioni in materia di **accise** di cui alla **direttiva 2008/118/CE** relativa al regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti energetici ed elettricità, degli alcole e delle bevande alcoliche e dei tabacchi lavorati.

Relativamente alle questioni che ineriscono le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, i giudici del rinvio hanno posto alla CGUE questioni riguardanti le disposizioni che regolamentano l'applicazione delle esenzioni e detrazioni dell'IVA. Tra le questioni sollevate di particolare rilievo sono quelle oggetto della causa C-431/21 Germania, relative ai trasferimenti tra imprese collegate residenti in Paesi a fiscalità diverse, volti a spostare reddito tra un Paese ed un altro attraverso l'applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti (cd. fenomeno del *transfer pricing*) e su un particolare metodo di applicazione dell'IVA, di cui alla causa C-267/21 Romania, che consente di effettuare l'inversione contabile dell'imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. (cd inversione contabile o *reverse charge*)

In ultimo viene in rilievo la questione posta dal giudice italiano (Commissione Tributaria Provinciale di Venezia) nella causa C-714/20, il quale, in tema di obbligazioni doganali all'importazione, pone la questione sull'esatta individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'IVA in applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, al Regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

Obbligazioni doganali all'importazione- Rappresentanza indiretta- Individuazione dei soggetti legittimati al versamento dell'Iva

Causa: C-714/20

Interpretazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, art. 201 e del Regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), art. 77 ("*Immissione in libera pratica e ammissione temporanea*"), comma 3 (*Dubbio se ai sensi del diritto euro-unitario spetta alla legislazione dello Stato membro di importazione individuare espressamente i soggetti obbligati al pagamento dell'IVA. Dubbio se il rappresentante doganale indiretto della ditta importatrice il quale dichiara di agire in nome proprio sia responsabile del versamento oltre che dei dazi doganali anche dell'Iva all'importazione*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0714>

Tassazione su minus valenze azionarie – Trasferimento della sede di società in altro Stato membro – Divieto di deduzione di perdite fiscali in altro Stato membro – Libertà di stabilimento – Compatibilità di norma nazionale

Causa: C-414/21

Interpretazione dell'art 49 TFUE – libertà di stabilimento (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria, e in particolare con il principio di libertà di stabilimento, di una norma nazionale belga che non consente ad una società che ha trasferito la sua sede dal Lussemburgo in Belgio la deduzione dal reddito di perdite/minusvalenze da azioni fiscalmente maturate in precedenza in Lussemburgo*)

Link sentenza:

GERMANIA

Fiscalità- Direttiva IVA - Aliquota fiscale ridotta – Ambito di applicazione – Nomenclatura combinata – Principio di neutralità fiscale

Causa: C-515/20

Interpretazione degli articoli 98 – aliquote ridotte e ricorso alla nomenclatura combinata- e 122 – applicabilità dell’aliquota ridotta – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (*Dubbio se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, la nozione legna da ardere debba comprendere qualsiasi tipo di legno che sia destinato esclusivamente alla combustione come i trucioli di legno utilizzati come combustibile e se uno Stato membro, che abbia istituito un’aliquota ridotta per la cessione della legna da ardere, ne possa delimitare l’ambito di applicazione ricorrendo alla nomenclatura combinata nel rispetto del principio della neutralità fiscale*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0515>

GERMANIA

Libertà di stabilimento e libera prestazioni di servizi – Prezzi di trasferimento infragruppo “transfer pricing” – Verifica della conformità ai criteri concorrenziali -obblighi documentali – Mancata esibizione della documentazione - maggiorazione del reddito – Applicazione della sanzione

Causa: C-431/21

Interpretazione degli artt. 49 TFUE – libertà di stabilimento – e 56 – libera di prestazione di servizi del TFUE (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che prevede, in caso di mancato rispetto degli obblighi documentali in materia di transfer pricing internazionale, una maggiorazione del reddito dichiarato dal contribuente e una conseguente applicazione di sanzione*)

Link sentenza:

LITUANIA

Dogane- Prodotti importati illegalmente nel territorio doganale dell'U.E. e successivamente sequestrati- Estinzione dell'obbligazione doganale- Esigibilità dei diritti di accisa e di IVA all'importazione-

Causa: C-489/20

Interpretazione dell'articolo 124 ("Estinzione"), paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, degli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE nonché degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 70 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (Dubbio se possono essere considerate quali cause di estinzione dell'obbligazione doganale il sequestro e la successiva confisca di merci di contrabbando dopo che le stesse siano state introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se permanga l'obbligo di pagare l'accisa e/o l'IVA all'importazione sulla merce di contrabbando introdotta illegalmente nel territorio doganale dell'UE)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0489>

LITUANIA

Dogane- Codice doganale comunitario - Valore in dogana di merci importate- Determinazione – Legame tra venditore e compratore

Causa: C-599/20

Interpretazione degli articoli 29, paragrafo 1, lettera d) e 31, paragrafo 1 – valore in dogana delle merci - del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario e dell'articolo 143, paragrafo 1, lett. b), e) o f) – valore in dogana - del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (*Dubbio sull'esatta qualificazione del legame tra venditore e acquirente al fine della determinazione del valore in dogana delle merci importate e dubbio se, in assenza del valore della transazione, si possa determinare lo stesso valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore di merci che hanno la stessa origine*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0599>

PAESI BASSI

Direttiva IVA – Detrazione dell’IVA – Omissione nei termini – Detrazione - termine di decadenza.

Causa: C-194/21

Interpretazione degli artt. 184 e 185 - rettifica delle detrazioni - della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*Dubbio se un soggetto passivo, che abbia omissso di effettuare la detrazione dell'imposta pagata a monte entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare la detrazione in parola in sede di rettifica*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0194>

POLONIA

Direttiva IVA – Contratti di sub partecipazione - Esenzione dall’IVA - Applicabilità.

Causa: C-250/21

Interpretazione dell’art 135, par 1, lett. b) – esenzione di altre attività – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*Dubbio se al contratto di sub-partecipazione possa essere applicata l'esenzione dell'IVA prevista per le operazioni di concessione, negoziazione e gestione di crediti*)

Link sentenza:

PORTOGALLO



Fiscalità- Esenzione IVA – Cure termali

Causa: C-513/20

Interpretazione della nozione di “operazioni strettamente connesse all’ospedalizzazione e alle cure mediche”, di cui all’art. 132, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva IVA (*Dubbio sulla possibilità di considerare esenti da IVA i corrispettivi percepiti da una società portoghese per il servizio accessorio di apertura di schede individuali di «iscrizione a cure termali», in quanto rientranti nella nozione di «operazioni strettamente connesse» alle prestazioni esenti di «termalismo classico»*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0513>

**Sesta direttiva IVA – Lavori di riparazione in garanzia – Nota di addebito -
soggezione all'imposta sul valore aggiunto – Determinazione****Causa: C-605/20**

Interpretazione dell'art 2, par 1 – campo di applicazione – della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (*Dubbio sulla definizione di riparazioni svolte durante il periodo di garanzia e del conseguente riaddebito al fine di determinare l'inclusione o meno della fattispecie nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0605>**Direttiva IVA – Erogazione di buoni acquisto ai dipendenti a fini incentivanti-
Ascrivibilità o meno all'attività professionale dell'impresa-****Causa: C-607/20**

Interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*Dubbio se le prestazioni consistenti nella attribuzione di premi ai dipendenti nella forma di buoni acquisto siano assimilabili alle prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai fini dell'applicazione dell'IVA e se per la risposta a tale quesito sia rilevante che il soggetto passivo persegua uno scopo imprenditoriale e che i buoni acquisto consegnati ai dipendenti siano destinati ad esigenze proprie di questi ultimi e possano essere utilizzati ai fini privati degli stessi*)

Link sentenza:**Direttiva IVA – Tassazione della *sharing economy* – Responsabilità IVA delle
piattaforme digitali****Causa: C-695/20**

Validità dell'art. 9-bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE, che, nel dare esecuzione all'art. 28 della stessa direttiva IVA nell'ambito dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, prevede una presunzione legale di responsabilità IVA per le piattaforme, superabile con la esplicita designazione del prestatore effettivo del servizio, in base agli accordi contrattuali tra le parti (*Dubbio sulla possibilità di configurare, nel caso della disposizione regolamentare summenzionata, un eccesso delle competenze di esecuzione del Consiglio stabilite dall'art. 397 della direttiva IVA, nella misura in cui appaia integrare e/o modificare la portata dell'art. 28 della stessa direttiva*)

Link sentenza:

Diritti di accisa – Libera circolazione intracomunitaria di prodotti –Regime sospensivo dall'accisa – Violazione - costituzione di una garanzia – Immissione in libera pratica- Riscossione dell'imposta

Causa: C-711/20

Interpretazione dell'articolo 4, lett. c) – regime sospensivo – e dell'art 15, par 3 – prestazione di una garanzia – della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (*Dubbio se possa ritenersi validamente avviata una circolazione di olii minerali in regime sospensivo, da un deposito fiscale spedite ubicate in uno Stato Membro ad un destinatario registrato ricevente sito in altro Paese dell'Unione Europea, nei casi di accertate irregolarità quanto al mancato arrivo dei prodotti all'impianto di destinazione indicato nel documento di accompagnamento, nonché all'assenza della prestazione della cauzione costituita, nel caso di specie, solo per il trasporto tra i depositi fiscali e non anche per il trasporto all'operatore registrato*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0711>

Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti da società corrispondenti di una compagnia di assicurazioni – Determinazione del luogo della prestazione ai fini dell'applicazione dell'IVA – “reverse charge”.

Causa: C-267/21

Interpretazione dell'art 59, – criterio dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi– della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*Dubbio se i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri forniti da società corrispondenti per una società di assicurazione, in nome e per conto di quest'ultima, possano essere inquadrati nella categoria delle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe ai fini di una corretta applicazione dell'imposta*)

Link sentenza:

ROMANIA

Apertura di un deposito fiscale per la produzione di alcol– Sospensione di una autorizzazione da parte di una autorità sulla base di presunzioni oggetto di indagine penale - Principio della presunzione di innocenza - Principio del ne bis in idem

Causa: C-412/21

Interpretazione degli artt. 48 - presunzione di innocenza – e 50 – principio del ne bis in idem - della CDFUE in combinato disposto dell’art 16, par 1 - autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un deposito fiscale di prodotti sottoposti ad accisa – della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di un provvedimento di sospensione di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione di alcol disposta sulla base di mere presunzioni oggetto di un’indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia definitiva di condanna in materia penale e che siano state inflitte, per i medesimi fatti e alla stessa persona, due sanzioni aventi ad oggetto la sospensione dell’autorizzazione*)

Link sentenza:

SLOVENIA

Direttiva IVA – Contratto di leasing finanziario immobiliare – Elementi essenziali del contratto scritto ai fini della dichiarazione e della detrazione dell’IVA

Causa: C-235/21

Interpretazione dell’art 203 – fatturazione - della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (*Dubbio se un contratto scritto, avente ad oggetto una operazione imponibile IVA, possa essere considerato fattura generatrice di pretesa impositiva e del diritto alla detrazione di imposta, solamente qualora contenga le indicazioni prevista dal capo 3 della direttiva IVA o, nel caso di risposta negativa, quali sono le indicazioni e gli elementi essenziali affinché tale contratto possa essere considerato anche una fattura ai fini IVA*)

Link sentenza:

Direttiva IVA - Definizione di buono e di buono multiuso - Aliquota IVA applicabile-**Causa: C-637/20**

Interpretazione dell'art 30 bis – definizione di buono – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*Dubbio se una carta per turisti – cd. city card - che conferisce al suo titolare il diritto di ottenere taluni servizi in un determinato luogo per un periodo limitato e fino ad un certo valore, possa essere considerata buono o buono multiuso così come definito dalla direttiva 112/2006/CE – direttiva IVA*).

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0637>**Fiscalità – Determinazione della base imponibile e dell'aliquota dell'imposta sulle società - Conti annuali – Imputazione al debito tributario - Valutazione – Principi contabili generali – Principio del legittimo affidamento****Causa: C-363/20**

Interpretazione degli artt. 2, par 3 – conti annuali - e 31 – principi generali - della direttiva 78/660 - quarta direttiva - relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, alla luce dell'art 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – e dell'art. art 54 - divieto dell'abuso di diritto della CDFUE (*Dubbio se, nel caso di verifica contabile ai fini dell'accertamento del reddito di impresa e dell'aliquota dell'imposta basato su più anni, debba considerarsi esclusivamente il principio generale della competenza d'esercizio e non quello scelto dal contribuente della fatturazione e se l'aspettativa del contribuente, in base al principio del legittimo affidamento, si possa basare su precedenti e analoghi accertamenti contabili eseguiti dalle autorità fiscali risultati regolari e conformi alla normativa nazionale*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0363>**Direttiva IVA – Determinazione del soggetto passivo – Diritto alla detrazione dell'imposta - Principio di neutralità fiscale – Frode fiscale o frode carosello – Fatturazione circolare – Diligenza del soggetto passivo - Diritto ad un equo processo.****Causa: C-512/21**

Interpretazione degli artt. 9, par 1 e 10 – soggetti passivi-, 167, 168, lett a) e 178, lett a) -diritto alla detrazione – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'art 47 CDFUE - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (*Dubbio sulla ripartizione dell'onere della prova tra il soggetto passivo e l'amministrazione tributaria quando è presente il sospetto di operazioni fraudolenti – cd frodi carosello -e sull'approfondimento delle indagini che il soggetto passivo deve esperire, nel porre in essere un'operazione commerciale, affinché possa essere ritenuto che sia stato diligente*)

Link sentenza:

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 38 cause pregiudiziali in materia di "Giustizia e diritti fondamentali", di cui 4 sollevate da giudici italiani e 34 da giudici di altri Stati membri.

Tra le questioni trattate si segnalano, in particolare, quelle relative alla interpretazione e compatibilità eurolunitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale nonché della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Sempre in materia di protezione internazionale si segnala una ordinanza emessa dal giudice dei Paesi Bassi concernente la richiesta di presa in carico nei confronti dell'Italia di un cittadino di Paese terzo che affermi di essere stato vittima di tratta di esseri umani e collabori con le autorità per il contrasto di detto fenomeno.

Si segnalano altresì due cause pregiudiziali sollevate dai giudici polacchi e una ordinanza pregiudiziale emessa dalla Bulgaria relative a possibili violazioni dei principi sullo Stato di diritto, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia, all'equo processo e al principio di indipendenza dei giudici.

Sono state inoltre sollevate questioni pregiudiziali con riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia civile, riguardanti in particolare interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (sono state, in particolare, esaminate due cause pregiudiziali: una relativa al trasferimento della residenza del minore in pendenza di un giudizio sulla responsabilità genitoriale e una relativa alla possibilità di iscrivere nel registro tedesco dei matrimoni lo scioglimento del matrimonio raggiunto mediante dichiarazioni concordanti dei coniugi dinanzi all'Ufficiale di Stato civile italiano); nonché due cause in materia di successione testamentaria (regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo).

Si segnalano, ancora, per la particolare sensibilità della materia trattata, un rinvio pregiudiziale sollevato dai giudici di Lussemburgo in materia di accesso alle informazioni relative al titolare effettivo di società e altri soggetti giuridici per finalità volte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Francia in relazione al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, con specifico riferimento ad un soggetto disabile rispetto al quale si pone il dubbio se sia possibile soggiornare in uno Stato membro oltre il limite temporale dei tre mesi a causa del fatto che questi goda in quanto disabile, ai fini del suo sostentamento, quasi esclusivamente di una prestazione non contributiva di natura assistenziale erogata dallo Stato membro ospitante.

Tra le cause sollevate da giudici italiani in quest'area, si annoverano infine una ordinanza emessa dal Tar per l'Emilia Romagna in materia di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei giudici di pace con particolare riferimento alla compatibilità con il diritto unionale della normativa italiana che esclude i giudici di pace da qualsiasi forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore pubblico subordinato, un'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato ove si dubita della compatibilità euro-unitaria della disciplina processuale italiana (art. 106 del codice del processo amministrativo e 395 e 396 del codice di procedura civile) nella parte in cui in cui non viene prevista un'ulteriore speciale ipotesi di revocazione per il caso in cui il giudice di ultima istanza della controversia nell'ambito della quale è stata sollevata una questione pregiudiziale non si conformi all'interpretazione fornita dalla CGUE, e due ordinanze in materia di protezione internazionale, una emessa dalla Corte di Cassazione e relativa alla possibile violazione degli obblighi informativi previsti dal regolamento 604/2013 nell'ambito di una procedura di trasferimento connessa al meccanismo di ripresa in carico e, l'altra, dal Consiglio di Stato in punto di compatibilità con il diritto unionale di una norma nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle "persone vulnerabili", nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.

ITALIA (Tar Emilia Romagna)

Giudici di pace- Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro- Riconoscimento di adeguate forme di tutela previdenziale e assistenziale- Reiterazione del rapporto di lavoro- Assenza di sanzioni effettive e dissuasive- Principio di non discriminazione

Causa: C-236/20

Interpretazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ed, in particolare, della clausola 5 relativa alle *“Misure di prevenzione degli abusi”* nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea concernente il *“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”* (Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'U.E. e con i principi comunitari in tema di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale, una normativa nazionale, quale quella italiana come interpretata da costante giurisprudenza, che escluda i giudici di pace da qualsiasi forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore pubblico subordinato. Dubbio se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0236>

ITALIA (Tar Sicilia)

Rimedi processuali- Mancata conformità da parte del giudice del rinvio alla interpretazione fornita dalla CGUE- Revocazione

**Cause riunite:
C-14/21
C-15/21**

Interpretazione degli artt. 4.3 e 19.1 TUE e 2.1, 2.2 e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della disciplina processuale italiana, di cui agli artt. 106 del codice del processo amministrativo e 395 e 396 del codice di procedura civile, nella misura in cui non prevede un'ulteriore speciale ipotesi di revocazione per il caso in cui il giudice di ultima istanza della controversia nell'ambito della quale è stata sollevata una questione pregiudiziale non si conformi all'interpretazione fornita dalla CGUE)

Link sentenza:

**Protezione internazionale- Trasferimento a seguito di ripresa in carica-
Obbligo informativo-Rischio di refoulement indiretto-****Cause riunite:****C-228/21****C-254/21****C-297/21****C-315/21****C-328/21**

Interpretazione artt. 3,4,5,17,18,26 e 27 del regolamento n.604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) e artt. 4,19 e 47 CDFUE. *(Dubbio sulla possibilità di configurare una violazione dell'obbligo informativo previsto dal citato regolamento, in relazione all'attivazione del trasferimento connesso al meccanismo di ripresa in carico, a fronte della mancata consegna dell'opuscolo informativo contemplato dal medesimo regolamento. Dubbio se l'accertamento della violazione di detto obbligo imponga al Giudice l'adozione di una decisione di annullamento della decisione di trasferimento o in caso negativo se essa gli imponga di verificare la rilevanza di tale violazione alla luce delle circostanze allegare dal ricorrente consentendogli di confermare la decisione di trasferimento tutte le volte che non emergano ragioni per l'adozione di una decisione di contenuto diverso; Dubbio sui termini della protezione contro il rischio di refoulement indiretto e sull'obbligo di valutazione da parte del giudice del secondo SM dove il richiedente ha presentato domanda di protezione)*

Link sentenza:**Protezione internazionale-Revoca delle misure di accoglienza a seguito di
comportamento gravemente violento posto in essere al di fuori del centro
di accoglienza-****Causa: C-422/21**

Interpretazione dell'art. 20 *(Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza)*, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) *(Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale di una norma nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle "persone vulnerabili", nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio)*

Link sentenza:

Rilascio di permesso di soggiorno- Diritto al ricongiungimento familiare qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l'asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori

Causa: C-560/20

Interpretazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare (*Dubbio se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l'asilo quando era ancora minore, possano continuare a invocare le norme dell'Unione Europea sul diritto al ricongiungimento familiare, qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l'asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori. Nel caso di risposta positiva dubbio se la domanda di ricongiungimento debba essere presentata entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato e, nel caso di risposta positiva, quali sono i criteri che devono essere applicati per valutare la tempestività della domanda di ricongiungimento familiare. Dubbio se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell'Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha bisogno di assistenza costante da parte dei genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine. Dubbio se nell'ambito di un procedimento di riconoscimento familiare uno Stato membro possa esigere che i genitori del rifugiato dimostrino di avere diritto ad un alloggio abituale e di disporre di una assicurazione medica obbligatoria e di risorse stabili e se tale richiesta dipenda dalla circostanza che la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato)*

Link sentenza:

AUSTRIA

Protezione internazionale– Proroga del termine di trasferimento del richiedente protezione internazionale- Possibilità di configurare come “detenzione” il ricovero coatto del richiedente in un reparto di psichiatria contro la sua volontà o in mancanza della stessa

Causa: C-231/21

Interpretazione dell’art. 29 (“*Trasferimenti/Modalità e termini*”), par. 2 del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (*Dubbio se la nozione di “detenzione” debba essere interpretata nel senso di comprendere anche il ricovero del richiedente protezione internazionale in un reparto di psichiatria, contro la sua volontà -o in mancanza di essa- e sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (nella specie, in ragione della sua pericolosità per sé e per gli altri). Nel caso di risposta positiva alla prima questione, dubbio se il termine di trasferimento dell’interessato possa essere sempre prorogato di un anno dallo Stato Membro richiedente. Nel caso di risposta negativa, dubbio sul lasso di tempo per cui è ammessa una proroga*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0231>

BELGIO

Cooperazione amministrativa in materia di imposte - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale- Meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica Scrivere qui il titolo

Causa: C-694/20

Interpretazione della Direttiva (UE) 2018/822 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (*Dubbio sulla compatibilità della citata direttiva con gli articoli 7 (diritto al rispetto della vita privata) e 47 (diritto a un processo equo) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare riferimento all’obbligo per un avvocato-intermediario che intenda invocare il segreto professionale quale esimente per non soddisfare il suo obbligo di notifica di comunicarlo per iscritto agli altri intermediari interessati indicando le ragioni*).

Link sentenza:

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari- Sentenza di condanna al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio- Nozione di decisione giudiziaria**Causa: C-291/21**

Interpretazione degli articoli 7 (*“Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo”*), paragrafo 2 e 4 (*“Definizioni”*) del regolamento n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in combinato disposto con l’articolo 55 del regolamento n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*Dubbio se una decisione giudiziaria notificata che condanna una parte al pagamento di una penalità in caso di violazione di un ordine inibitorio costituisca una decisione che impone al debitore il pagamento del credito. Dubbio se una decisione giudiziaria che condanna una parte al pagamento di una penalità rientri nella nozione di «decisione giudiziaria», anche nel caso in cui il suo ammontare non sia stato definitivamente fissato dall’autorità giurisdizionale di origine*).

Link sentenza:**Libera circolazione dei capitali – Certezza del diritto****Causa: C-260/21**

Interpretazione degli artt. 4.2, lett. a), 26, 27, 63, 65, 114 e 115 del TFUE, degli artt. 2 e 19.1 del TUE e dell’art. 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con particolare riferimento al diritto alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, ai principi dello Stato di diritto e della certezza del diritto nonché del diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che modifica retroattivamente le condizioni relative all’efficacia di compensazioni già effettuate tra una società commerciale ed un istituto bancario, mentre nello Stato membro interessato è aperto un procedimento di insolvenza nei confronti dell’istituto bancario e sono pendenti procedimenti giudiziari al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia delle compensazioni già effettuate nei confronti della banca*).

Link sentenza:

BULGARIA

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/TUTELA DEI CONSUMATORI-Contratti di credito al consumo- Competenza giurisdizionale- Nozione di consumatore - Nozione di prestito con rimborso rateizzato Libera circolazione dei capitali – Certezza del diritto

Causa: C-445/21

Interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articoli 17 (*“Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”*), 19, punto 3 e 62 par. 1 e della direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (*Dubbio se ai fini della valutazione della qualità di “consumatore” sia rilevante il collegamento del contratto con l’attività professionale esercitata dalla persona al momento della conclusione del contratto ovvero lo scopo risultante dagli effetti legittimi del contratto. Dubbio se la nozione di «prestito con rimborso rateizzato» debba essere interpretata nel senso che si riferisce solo a contratti relativi a beni (beni materiali, beni mobili) oppure se essa comprenda tutti i prestiti, compresi quelli derivanti da un contratto di credito bancario concluso al fine di acquistare un bene immobile residenziale. Laddove un contratto di credito concluso allo scopo di acquistare un bene immobile residenziale possa costituire un contratto concluso con un consumatore dubbio se per «residenza abituale» debba intendersi il centro dei principali interessi del consumatore*

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CO0445>

FRANCIA

Mandato di arresto europeo- Condizione della doppia incriminazione- Rifiuto di consegna a fronte di condanna da parte delle autorità giudiziarie dello Stato emittente per la commissione di un reato unico, la cui prevenzione contempla diverse azioni, e solo alcune di tali azioni costituiscono un reato per lo Stato di esecuzione-

Causa: C-168/21

Interpretazione Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) e art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (*Dubbio sugli elementi necessari a soddisfare la condizione di doppia incriminazione a fronte di una diversa configurazione tra Stato emittente e Stato di esecuzione di un mandato di arresto europeo degli elementi materiali alla base di uno dei reati per cui detto mandato è stato emesso*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0168>

Diritto di soggiorno di un cittadino UE - Obbligo di risorse economiche sufficienti in relazione ad un soggetto disabile Scrivere qui il titolo**Causa: C-206/21**

Compatibilità dell'art 7 della, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri con l'art. 8 CEDU e l'art. 21 CDFUE (*Dubbio sulla possibilità di un cittadino comunitario di soggiornare in uno Stato membro oltre i tre mesi previsti, a causa del fatto che questo goda in quanto disabile, ai fini del suo sostentamento, quasi esclusivamente di una prestazione non contributiva di natura assistenziale erogata dallo Stato membro ospitante, con i relativi oneri posti a carico del sistema di Assistenza sociale di quest'ultimo*)

Link sentenza:***Ne bis in idem e res iudicata*- Unicità del giudizio e concentrazione delle pretese- Medesimezza del titolo e/o dell'oggetto delle domande proposte davanti a giudici di diversi Stati membri- Irricevibilità della seconda domanda****Causa: C-567/21**

Interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articoli 33 e 36 – (*Dubbio se in relazione ai principi del ne bis in idem e della res iudicata, il giudice di uno Stato membro non può pronunciarsi su domande che avrebbero potuto essere proposte in un precedente giudizio tra le stesse parti definito davanti al giudice di un altro Stato membro, laddove le leggi applicabili in entrambi gli Stati prevedano un obbligo di "concentrazione delle pretese". In caso di risposta negativa, dubbio se le domande in concreto azionate davanti ai giudici dei due Stati membri abbiano il medesimo titolo e oggetto, di talchè la domanda proposta davanti al giudice successivamente adito deve essere dichiarata irricevibile. Dubbio se le domande in concreto azionate debbano ritenersi avere il medesimo titolo e/o oggetto quando si fondano sul medesimo rapporto contrattuale tra le parti*)

Link sentenza:

GERMANIA

Diritti di proprietà intellettuale – Violazione - Diffida stragiudiziale – Spese e onorari di avvocato – Risarcimento del danno

Causa: C-599/20

Interpretazione degli artt. 13 – risarcimento del danno – e 14 – spese giudiziarie – della direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – cd direttiva enforcement (*Dubbio se le spese di avvocato sostenute dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, volta ad ottenere, in via stragiudiziale e mediante diffida, una pretesa inibitoria nei confronti dell'autore della violazione rientrano tra le spese giudiziarie o altri oneri o nelle spese rimborsabili a titolo di risarcimento del danno* Scrivere qui il testo

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0599>

GERMANIA

Giustizia e diritti fondamentali- Competenza giurisdizionale internazionale - Citazione in giudizio da parte di un lavoratore di una persona giuridica che non è il suo datore di lavoro ma è direttamente responsabile sulla base di una lettera di patronage- Determinazione della legge applicabile Scrivere qui il titolo

Causa: C-604/20

Interpretazione degli artt. 6, 17 e 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*Dubbio circa i possibili criteri di collegamento per la determinazione della competenza giurisdizionale internazionale nel caso di citazione in giudizio da parte di un lavoratore di una persona giuridica che, pur non essendo il suo datore di lavoro e non essendo domiciliata nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, sia direttamente responsabile nei confronti del lavoratore, in forza di una lettera di presentazione o cosiddetta lettera di patronage, con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, dinanzi al giudice del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolga abitualmente o abbia svolto da ultimo la propria attività nel rapporto di lavoro con il terzo, qualora, in mancanza della lettera di patronage, il contratto di lavoro con il terzo non sarebbe stato concluso*).

Link sentenza:

Successioni con implicazioni transfrontaliere Scrivere qui il titolo**Causa: C-617/20**

Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, con particolare riferimento agli artt. 13 e 28 che, in caso di rinuncia all'eredità, fermo restando il criterio generale della competenza del giudice, e dell'applicabilità della legge, dello SM di residenza del *de cuius*, consentono agli eredi di presentare la relativa dichiarazione di rinuncia altresì al giudice dello SM in cui risiedono, conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti (*Dubbio sulla possibilità di considerare efficace la dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice dello SM di residenza dell'erede – Paesi Bassi nella fattispecie – in sostituzione di quella da presentare dinanzi al giudice della successione – Germania, nella fattispecie – e, in caso negativo, dubbi circa le modalità formali e linguistiche in cui il rinunciante sarebbe tenuto a informare il giudice della successione*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0617>**Scioglimento del matrimonio- Nozione di «decisione» – Divorzio concluso in base al diritto italiano mediante dichiarazioni concordanti dei coniugi dinanzi all'ufficiale dello stato civile– Riconoscimento in un altro Stato membro****Causa: C-646/20**

Interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, artt. 21 (*"Riconoscimento delle decisioni"*), par. 2 e 46, relativo agli atti pubblici e agli accordi- (*Dubbio se l'accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto mediante dichiarazioni concordanti dei coniugi dinanzi all'Ufficiale di Stato civile italiano possa essere iscritto nel registro tedesco dei matrimoni senza che sia necessario il ricorso ad un'ulteriore procedura di riconoscimento. Nel caso di risposta negativa dubbio se il divorzio raggiunto con le modalità di cui sopra possa essere riconosciuto ed eseguito in altro Stato membro alla stregua di un atto pubblico ovvero di un accordo tra le parti avente efficacia esecutiva*)

Link sentenza:

Protezione internazionale- Domanda presentata in uno degli Stati membri nell'interesse di un minore nato nel suddetto Stato i cui genitori hanno già ottenuto tale protezione da un altro Stato membro- Criteri di competenza**Causa: C-720/20**

Interpretazione dell'art. 20 ("Avvio della procedura"), par. 3 e dell'art. 26 ("Notifica di una decisione di trasferimento") del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), letto in combinato disposto con l'art. 33 ("Domande inammissibili"), par. 2, lett. a) della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (*Dubbio se sussista l'obbligo di uno Stato Membro di esaminare la domanda d'asilo nell'interesse di un minore nato nel suddetto Stato autonomamente rispetto a quella dei suoi familiari che risultano già beneficiari di protezione internazionale riconosciuta da altro Stato membro. Nel caso di risposta positiva alla prima questione dubbio se debba omettersi l'esame della domanda d'asilo del minore e adottare una decisione di trasferimento, tenuto conto del fatto che lo Stato membro in cui i suoi genitori beneficiano della protezione internazionale sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal minore. In caso di risposta negativa alla seconda questione, dubbio se uno Stato membro possa dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un minore anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso, bensì i suoi genitori*).

Link sentenza:**Competenza giurisdizionale internazionale in caso di azioni promosse contro un prestatore di servizi di pagamento con riguardo a giochi d'azzardo online vietati****Causa: C-190/21**

Interpretazione dell'articolo 7, punti 1, e 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis). (*Dubbio sulla competenza giurisdizionale in relazione all'azione esercitata dal titolare di un conto presso una società con sede in altro SM, che presta servizi di pagamento via internet, a seguito dell'esecuzione da parte di detta società, su disposizione del titolare del conto di una serie di pagamenti online nei confronti di vari prestatori di servizi di gioco d'azzardo in altri SSMM, effettuati prelevando il denaro da un conto presso un istituto bancario situato nello SM in cui risiede il titolare del conto in violazione delle disposizioni vigenti in materia di giochi d'azzardo. Dubbio inoltre sul luogo in cui si sarebbe prodotto nel caso di specie il danno di natura extracontrattuale*)

Link sentenza:

GERMANIA

Protezione internazionale- Trasferimento dei richiedenti asilo nello Stato membro competente- Impossibilità del trasferimento dovuta a pandemia da COVID-19- Sospensione amministrativa dell'attuazione della decisione di trasferimento- Interruzione del decorso dei termini per il trasferimento

Cause riunite:
C-245/21
C-248/21

Interpretazione artt. 27 (“Mezzi di impugnazione”), par. 3, lett. c) e par. 4 e 29, par. 1 (“Modalità e termini”), del Regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (cd. regolamento Dublino III) (*Dubbio se la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, adottata soltanto in ragione della effettiva (temporanea) impossibilità dei trasferimenti dovuta a pandemia da Covid-19, rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III e, in caso affermativo, se ciò comporti l’interruzione del decorso dei termini per il trasferimento. Nel caso di risposta affermativa alla seconda questione, dubbio se una decisione amministrativa di sospensione possa determinare una (ulteriore) interruzione del termine di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III anche quando un organo giurisdizionale, prima dell’inizio della pandemia da COVID-19, abbia già rigettato la domanda del richiedente protezione internazionale volta ad ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito della decisione sul ricorso*)

Link sentenza:

LITUANIA

Titolo esecutivo europeo- Sospensione esecuzione

Causa: C-393/21

Interpretazione e applicazione dell’articolo 23 (“Sospensione o limitazione dell’esecuzione”) del regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e degli articoli 36 paragrafo 1, e 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*Dubbio su come debba essere interpretata la nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 23, lettera c), del regolamento n 805/2004. Dubbio su quali siano i criteri secondo i quali valutare la procedura di impugnazione di una decisione giudiziaria emessa sulla base di un titolo esecutivo europeo e quale debba essere la portata della verifica dell’impugnazione effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione. Dubbio se le misure di cui all’art. 23 debbano essere adottate alternativamente o possano essere cumulate. Dubbio se qualora l’esecutività di una decisione giudiziaria sia stata sospesa nello Stato di origine, l’esecuzione di tale decisione debba essere automaticamente sospesa in un altro Stato membro o se, a tale riguardo, sia necessaria una decisione dell’autorità competente dello Stato di esecuzione*)

Link sentenza:

Giustizia e diritti fondamentali /Tutela dei dati personali - Richiesta di limitazione dell'accesso alle informazioni relative al titolare effettivo di una società per azioni Scrivere qui il titolo

Causa: C-601/20

Interpretazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), della direttiva 2018/843 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e del regolamento 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGDP) (*Validità dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/843 che impone agli Stati membri di rendere accessibili al pubblico le informazioni sui titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici quali associazioni, trust e simili - alla luce degli artt. 7 e 8 della CDFUE aventi ad oggetto il diritto al rispetto della vita privata e familiare ed il diritto alla protezione dei dati personali e del regolamento 2016/679 RGPD; in subordine dubbio sull'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali di cui alla citata direttiva in presenza delle quali possono essere previste deroghe all'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di società per azioni*)

Link sentenza:

Protezione internazionale- Domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minore in uno Stato membro diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore – Ammissibilità-

Causa: C-153/21

Interpretazione dell'articolo 33 ("Domande inammissibili"), paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*Dubbio se uno Stato membro possa dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minore in uno Stato membro diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore in virtù del fatto che le autorità del paese che ha già riconosciuto la protezione internazionale agli altri componenti della famiglia del richiedente garantiscono che, all'arrivo del minore e al ritorno degli altri familiari, detto minore potrà godere di un titolo di soggiorno e degli stessi vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione*)

Link sentenza:

PAESI BASSI

Asilo – Impugnabilità del rigetto di una richiesta di presa in carico Scrivere qui il titolo

Causa: C-19/21

Interpretazione del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, con particolare riferimento all'art. 27.1 ai sensi del quale il richiedente o altra persona ha diritto a un ricorso effettivo avverso una "decisione di trasferimento" in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale (*Dubbio sulla riconducibilità del rigetto di una richiesta di presa in carico ad una "decisione di trasferimento" impugnabile dinanzi ad un organo giurisdizionale*).

Link sentenza:

PAESI BASSI

Informazioni errate sull'aiuto relativo al fondo nazionale per giovani agricoltori fornite da un organo amministrativo nazionale riguardanti una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione europea- Legittimo affidamento- Risarcimento del danno Scrivere qui il titolo

Causa: C-36/21

Interpretazione dell'Art 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (*Dubbio se il diritto dell'Unione osti a che si valuti, sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento, se un organo amministrativo nazionale abbia suscitato un legittimo affidamento in contrasto con una disposizione di diritto dell'Unione, e pertanto abbia agito illegittimamente ai sensi del diritto nazionale non rimborsando il danno subito da un soggetto per tale motivo, qualora detto soggetto non possa invocare con successo il principio fondamentale dell'Unione di tutela del legittimo affidamento, trattandosi di una precisa disposizione di un atto normativo dell'Unione*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0036>

PAESI BASSI

Protezione internazionale - Esame della domanda di asilo - Richiesta di ripresa in carico nei confronti dell'Italia da parte dei Paesi Bassi-Garanzie offerte ai cittadini di paesi terzi che affermano di essere divenuti vittime della tratta di esseri umani e cooperano con le autorità Scrivere qui il titolo

Causa: C-66/21

Interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (*Dubbio , in mancanza di una specifica previsione da parte del diritto interno, sulla decorrenza, il termine e le forme di garanzia connesse al periodo di riflessione previsto dal diritto UE a favore dei cittadini di paesi terzi che affermino di essere divenuti vittime della tratta di esseri umani e collaborino con le autorità per il contrasto di detto fenomeno e sulla facoltà di disporre in tali circostanze misure di allontanamento ed in particolare il trasferimento in altro SM in seguito all'attivazione del meccanismo di ripresa in carico*).

Link sentenza:

PAESI BASSI

Protezione internazionale- Domanda presentata in più Stati membri-Termine per il trasferimento- Applicazione della regola "chain rule" Criteri di competenza Scrivere qui il titolo

Causa: C-323/21

Interpretazione degli artt 27, par. 1 ("*Mezzi di impugnazione*") e 29 parr. 1 e 2 ("*Modalità e termini dei trasferimenti*") del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (*Dubbio se per "Stato membro richiedente" debba intendersi lo Stato membro che – in una situazione in cui il soggetto abbia fatto istanza di protezione internazionale in più di due Stati- ha, da ultimo, presentato una domanda di presa o ripresa in carico. In caso di risposta positiva, dubbio se il richiedente protezione internazionale possa validamente invocare – nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento- che detto trasferimento non può avere luogo a causa della scadenza del termine precedentemente convenuto tra due Stati membri. Dubbio se la circostanza che sia intervenuto un accordo di presa in carico tra due Stati membri produca effetti vincolanti anche nei confronti di uno Stato membro terzo oppure limitatamente agli Stati membri parti del precedente accordo di presa in carico*).

Link sentenza:

PAESI BASSI

Protezione internazionale- Domanda presentata in più Stati Membri- Termine del trasferimento – Applicazione della regola “chain rule”- Criteri di competenza Scrivere qui il titolo

**Cause riunite:
C-324/21
C-325/21**

Interpretazione degli articoli 27 (“Mezzi di impugnazione”) e 29 (“Modalità e termini del trasferimento”), paragrafi 1e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento di Dublino III) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (*Dubbio se nella situazione in cui tra due Stati membri esista già un accordo di presa in carico della domanda di protezione internazionale e prima del trasferimento lo straniero si renda irreperibile, il termine di trasferimento venga sospeso e inizi nuovamente a decorrere nel momento in cui richiedente asilo presenti una nuova domanda di protezione internazionale in un terzo Stato membro. Nel caso di risposta negativa, dubbio se il richiedente protezione internazionale possa validamente invocare - nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento- che detto trasferimento non può avere luogo a causa della scadenza del termine precedentemente convenuto tra due Stati membri*)

Link sentenza:

PAESI BASSI

Protezione internazionale- Sospensione dei termini di trasferimento quale effetto del deposito del ricorso avverso il rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani Scrivere qui il titolo

Causa: C-338/21

Interpretazione degli articoli 27 (“mezzi di impugnazione”), paragrafo 3, e 29 (“modalità e termini del trasferimento”), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (*Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale di una normativa nazionale che riconosce effetto sospensivo all’esecuzione di una decisione di trasferimento come conseguenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di permesso di soggiorno correlato alla tratta di esseri umani*)

Link sentenza:

Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri- Richiesta di estensione dei reati da parte dello Stato emittente- Diritto di audizione Scrivere qui il titolo

Cause riunite:
C-428/21 PPU
C-429/21 PPU

Interpretazione dell'art. 27 par 3,4 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Dubbio se in base al diritto UE una persona che è stata oggetto di una procedura di consegna tra Stati membri a seguito di un mandato di arresto europeo debba poter essere ascoltata riguardo ad una richiesta di assenso per l'estensione dei reati nello Stato membro emittente quando l'autorità giudiziaria di quest'ultimo l'ascolta sulla possibilità di rinuncia con riguardo alla regola di specialità, oppure se l'audizione debba avvenire da parte dello Stato membro che l'ha già consegnata, dinanzi all'autorità giudiziaria in un procedimento sulla concessione dell'assenso all'estensione dei reati. Nel caso si privilegi la seconda ipotesi, con quali modalità lo Stato membro che ha già proceduto alla consegna deve procedere all'audizione*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0428>

Protezione internazionale- Sospensione dei termini di trasferimento in pendenza del giudizio di impugnazione Scrivere qui il titolo

Causa: C-556/21

Interpretazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, art. 27 (*"Mezzi di impugnazione"*), par, 3 e art. 29 (*"Modalità e termini"*) (*Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale la normativa di uno Stato membro che, ove sia prevista una seconda istanza per i procedimenti in materia di protezione internazionale, consenta al giudice adito di sospendere, su domanda dell'autorità competente, il termine di trasferimento in pendenza del giudizio di impugnazione*)

Link sentenza:

POLONIA

Stato di diritto in Polonia

Cause riunite:
C-491-496/20
C-506-509/20
C-511/20

Interpretazione degli artt. 2, 4 e 19 TUE - artt. 267 e 279 TFUE e art. 160 del regolamento di procedura della Corte di giustizia UE (*Dubbio se un organo giurisdizionale nazionale - il Presidente della sezione disciplinare della Corte Suprema Polacca - chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l'inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy - Corte Suprema polacca- per gravi irregolarità nelle procedure di nomina, debba astenersi dal richiedere la trasmissione del fascicolo di causa in attesa della decisione nella causa C-791/19 Commissione c. Polonia considerato che in detto procedimento la CGUE ha con ordinanza cautelare chiesto la sospensione delle norme polacche che fondano la competenza della citata sezione disciplinare; dubbio se un giudice, investito della domanda di accertamento dell'inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice nazionale dovuta a "rilevanti violazioni durante la procedura di nomina" ha il dovere di adottare provvedimenti provvisori finalizzati, nella sostanza, a impedire che il convenuto in un tale giudizio sia chiamato a giudicare in quella e in altre cause nelle quali debba trovare applicazione il diritto dell'Unione, dubbio sulla configurabilità nelle citate circostanze del diritto di adire un giudice, dubbi infine sui meccanismi di funzionamento dell'art. 267 TFUE in tali circostanze)*

Link sentenza:

POLONIA

Successione testamentaria

Causa: C-387/20

Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (*Dubbio in merito alla facoltà sulla base del diritto UE per un cittadino di uno Stato terzo di scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza; dubbio se il cittadino di tale Paese terzo che risiede nello Stato membro possa effettuare la scelta della legge che regola la successione essendo in vigore tra lo Stato membro ed il Paese terzo un accordo bilaterale, che benché non disciplini la scelta della legge, designa però la legge applicabile sulla base di criteri oggettivi*)

Scrivere qui il testo
Lasciare tre interlinee dopo la fine del testo

Link sentenza:

Stato di diritto in Polonia- Composizione del collegio giudicante- Nozione di organo giurisdizionale costituito per legge

Cause riunite:
C-181/21
C-269/21

Interpretazione degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (*Dubbio se possa configurarsi quale organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura. Dubbio se, ai sensi del diritto dell'Unione, soddisfi i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l'organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura. Ove si ritenga che il procedimento di nomina dei membri del collegio giudicante sia avvenuto in flagrante violazione del diritto nazionale e del principio di separazione dei poteri, dubbio se sia contraria al diritto dell'Unione una norma nazionale che trasferisce l'esame di tali questioni ad un'autorità nazionale la cui composizione è viziata, anche essa, da irregolarità. Dubbio se, nella circostanza suddetta, al fine di garantire l'efficacia del diritto europeo, le disposizioni di diritto nazionale debbano essere interpretate nel senso di consentire all'organo giurisdizionale di ricusare d'ufficio il giudice nominato attraverso procedimento irregolare escludendolo dall'esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante*)

Link sentenza:

Cooperazione giudiziaria – Riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità civile Scrivere qui il titolo

Causa: C-700/20

Interpretazione dell'art. 34.3 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi del quale le decisioni non sono riconosciute se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto (*Dubbio sulla possibilità di ricondurre una sentenza di exequatur di un lodo arbitrale ad una "decisione" pertinente dello Stato membro richiesto (nella fattispecie, Regno Unito), idonea ad escludere il riconoscimento di una pronuncia del giudice di un altro Stato membro (nella fattispecie, Spagna) con essa contrastante*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0700>

REGNO UNITO

Cooperazione giudiziaria – Riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità civile

Causa: C-708/20

Interpretazione dell'art 13, par 3 del regolamento (UE) n° 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – rifusione (*Dubbio se, in caso in cui la parte lesa conviene in giudizio direttamente l'assicuratore del danneggiante nello Stato membro in cui è domiciliata, la stessa parte è legittimata anche a proporre, davanti al medesimo giudice, la domanda nei confronti dell'asserito danneggiante nel caso in cui la domanda in questione non verta in "materia di assicurazione"; dubbio su cosa si intende per controversia in materia di assicurazione*) Lasciare tre interlinee dopo la fine del testo

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0708>

SPAGNA

Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo

Causa: C-158/21

Interpretazione della decisione quadro del Consiglio n. 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, con particolare riferimento ai motivi di rifiuto di esecuzione di un MAE (*Dubbio sulla possibilità per il giudice dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un MAE eccependo il difetto di competenza a emetterlo da parte del giudice dello Stato membro di emissione*) Scrivere qui il testo

Link sentenza:

Custodia e residenza abituale del minore- Trasferimento, in pendenza di un giudizio sulla responsabilità genitoriale, della residenza abituale del minore da uno Stato membro a uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell'Aia del 1996- Competenza giurisdizionale

Causa: C-572/21

Interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II), art. 8 (*“Competenza generale”*) e art. 61 (*“Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori”*). Interpretazione della Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata all'Aia il 19 ottobre 1996, art. 5 (*“Competenza”*) (*Dubbio se il giudice di uno Stato membro mantenga la propria competenza quando il minore interessato, in pendenza di giudizio sulla responsabilità genitoriale, trasferisce la propria residenza abituale da uno Stato membro ad uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell'Aia del 1996*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0572>

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 11 cause pregiudiziali in materia di **Lavoro e Politiche sociali**, di cui 3 sollevate da giudici italiani e 8 da giudici di altri Stati membri.

Tra le questioni trattate si segnalano, in particolare, due cause relative alla interpretazione e compatibilità eurounitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni di cui alle **clausole 4 e 5 dell'accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato - allegato alla direttiva 1999/70** relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con particolare riferimento all'abusivo ricorso alla reiterazione dei contratti a tempo determinato e alla disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili e alla definizione di "ragioni oggettive" che giustificano una siffatta disparità. Si segnalano altresì due cause pregiudiziali, una promossa da un giudice nazionale (Consiglio di Stato) e l'altra promossa da un giudice danese in relazione alla compatibilità delle rispettive normative con la direttiva 2007/78 in tema di **parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro**, laddove si introduce un limite legato all'età quale condizione per la partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato (nel caso italiano) e per l'assunzione di un incarico di segretario generale di una organizzazione sindacale (nel caso danese).

In evidenza anche un rinvio pregiudiziale che riguarda la **direttiva 2003/88** inerente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e, in particolare, la retribuzione del lavoro notturno occasionale e una ordinanza pregiudiziale che riguarda le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute, in particolare, per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali-

Si segnalano altresì un rinvio in tema di **lavoro interinale**, con particolare riguardo alla possibilità di applicare la normativa sul lavoro interinale ad ipotesi di distacco del personale laddove il lavoratore, mantenendo il rapporto di lavoro con il suo precedente datore di lavoro, deve, su richiesta di quest'ultimo, fornire stabilmente al terzo le prestazioni lavorative dovute in base al suo contratto di lavoro e due cause pregiudiziali proposte da giudici nazionali, una proposta dalla Corte di Cassazione e riguardante i lavoratori del trasporto aereo e una proposta dal Tribunale di Asti e riguardante la compatibilità con il diritto UE della norma di diritto nazionale che non consente al lavoratore di uno Stato membro che abbia maturato contributi presso l'Istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso la BCE di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato.

ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)

Lavoratori del trasporto aereo- Interpretazione della nozione di “*persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede*” ai fini della individuazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile

Causa: C-33/21

Interpretazione del Regolamento CEE 1408/71, art. 14 (“*Norme particolari*”) punto 2, lettera a), ii (*Dubbio se la nozione di “persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede” con riferimento al settore dell’aviazione e del personale di volo, può interpretarsi come quella del “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, anche se l’impresa da cui dipende non ha sede, né succursale né rappresentanza permanente in tale territorio*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0033>

ITALIA (Consiglio di Stato)

Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di discriminazione fondata sull’età

Causa: C-304/21

Compatibilità eurounitaria rispetto alle disposizioni della direttiva 2007/78 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, all’art 10 TFUE – lotta alle discriminazioni - e all’art 21 - non discriminazione in base all’età- della Carta dei diritti fondamentali dell’UE di una disposizione nazionale che impone un limite di età di 30 anni per la partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Link sentenza:

Diritto del membro del personale della Banca Centrale Europea (BCE) al trasferimento presso il sistema pensionistico della Banca Centrale Europea (BCE) dei diritti pensionistici maturati presso l'INPS**Causa: C-404/21**

Interpretazione degli artt. 45 e 48 (libera circolazione dei lavoratori) del TFUE, art. 4 del TUE (dovere di leale cooperazione), l'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari ed altri Agenti dell'UE e l'articolo 8 dell'Allegato IIIa delle Condizioni di Impiego del personale della BCE (*Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una normativa e/o una prassi nazionale che non consente al lavoratore di uno Stato membro che abbia maturato contributi presso l'Istituto di previdenza nazionale e che attualmente lavori presso la BCE di trasferire al regime pensionistico di detta Istituzione i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato. Dubbio se tale diritto debba essere riconosciuto anche a prescindere dalla emanazione di una norma nazionale di attuazione o dalla stipula di uno specifico accordo tra lo Stato membro o l'istituto di previdenza nazionale e la BCE, che definisca le modalità di attuazione di detto diritto*)

Link sentenza:**AUSTRIA****Dimissioni senza giusta causa- Indennità sostitutiva per ferie non godute****Causa: C-233/20**

Interpretazione della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, art. 7 ("*Ferie annuali*") e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, par. 2 ("*Condizioni di lavoro giuste ed eque*") (*Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'U.E. una norma nazionale che non riconosca al lavoratore l'indennità sostitutiva per ferie non godute nel caso di dimissioni anticipate senza giusta causa. Nel caso di risposta negativa, dubbio se occorra ulteriormente esaminare se per il lavoratore fosse impossibile fruire delle ferie ed in base a quali criteri*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0233>

Trasporto su strada – Distacco del lavoratore – Ritiro provvisorio del certificato A1 da parte dello Stato emittente – Autorizzazione di trasporto su strada - determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile**Causa: C-410/21**

Interpretazione degli artt 5 - valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro – del regolamento 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 13, par 1, lett b e i - esercizio di attività in due o più Stati membri - del regolamento n. 883/2004/CE, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, 3, par 1, lett a - requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e 11, par 1 - istruzione e registrazione delle domande – del regolamento 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e art 4, par 1, lettera a), - licenza comunitaria - del reg n. 1072/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. (*Dubbio sul valore giuridico di un certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile per un lavoratore distaccato - cd certificato A1 – che in pendenza di un giudizio penale nello Stato membro di occupazione sia stato provvisoriamente ritirato con efficacia retroattiva dallo Stato membro di rilascio; dubbio se l'ottenimento di una autorizzazione di trasporto su strada in uno Stato membro dimostri che una impresa ha stabilito la propria sede in modo effettivo e stabile in tale Stato ai fini della determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile*)

Link sentenza:

DANIMARCA

Incarico di segretario generale di un'organizzazione sindacale –Principio di non discriminazione per ragioni di età

Causa: C-587/20

Interpretazione dell'articolo 3 (*"Campo di applicazione"*), paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (*Dubbio se l'incarico di segretario generale di settore di una organizzazione sindacale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78, ai fini dell'operatività del principio di non discriminazione, in particolare per ragioni di età*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0587>

GERMANIA

Orario di lavoro notturno abituale e orario di lavoro notturno occasionale – Retribuzione – Non discriminazione e parità di trattamento

Cause riunite
C-257/21
C-258/21

Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro in combinato disposto con gli articoli 20 *"Uguaglianza davanti alla legge"*, 21 *"non discriminazione"* e 51, par 1. 1° periodo *"ambito di applicazione"* della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione del contratto collettivo che preveda, per il lavoro notturno occasionale, una retribuzione più elevata rispetto al lavoro notturno abituale tesa a compensare, oltre ai danni alla salute, anche lo stato di stress derivante dalla maggiore difficoltà di programmazione propria del lavoro notturno occasionale*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0257>

GERMANIA

Distacco di personale- Applicabilità della normativa sul lavoro tramite agenzia interinale.

Causa: C-427/21

Interpretazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in particolare articolo 1 (“Ambito di applicazione”), paragrafi 1 e 2, articolo 2 (“Finalità”) e articolo 3 (“Definizioni”), paragrafo 1, lettere da a) a e) (*Dubbio se nelle ipotesi in cui le mansioni del lavoratore sono trasferite ad un terzo e tale lavoratore, mantenendo il rapporto di lavoro con il suo precedente datore di lavoro, deve, su richiesta di quest’ultimo, fornire stabilmente al terzo le prestazioni lavorative dovute in base al suo contratto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dal diritto europeo per il lavoro tramite agenzia interinale. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se sia compatibile con il diritto unionale, alla luce dell’obiettivo di salvaguardia dell’occupazione e del posto di lavoro, una normativa nazionale che esclude espressamente il distacco del personale dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di tutela della messa a disposizione di manodopera*)

Link sentenza:

GRECIA

Contratto d’opera- Trattamento salariale- Qualificazione del rapporto di lavoro- Disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabile

Causa: C-133/21

Interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 /CE (*Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’U.E. una normativa nazionale che discrimini, sul piano del trattamento salariale, i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabile per il solo fatto che il loro contratto sia qualificato come contratto di lavoro a tempo determinato, essendo a conoscenza che il loro lavoro risponde ad esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CO0133>

ROMANIA

Dipendenti pubblici di ruolo-Prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali-Possibilità di ricomprendere gli occhiali da vista nella nozione di dispositivo speciale di correzione

Causa: C-392/21

Interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (*Dubbio se, in base alla normativa UE gli occhiali da vista rientrano tra i dispositivi speciali di correzione, dubbio se rientrano in detta categoria solo a condizione che siano utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro, dubbio infine se il datore possa assolvere all'obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione anche facendosi carico delle spese sostenute dal lavoratore per procurarsi detto dispositivo o riconoscendo ai lavoratori un aumento generale della retribuzione corrisposto permanentemente a titolo di «aumento per condizioni di lavoro gravose*)

Link sentenza:

SPAGNA

Servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo prima della immissione in ruolo- Riconoscimento ai fini della stabilizzazione del grado individuale- Principio di non discriminazione Scrivere qui il titolo

Causa: C-192/21

Interpretazione delle clausole 3 e 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), che figura come allegato della direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999 (*Dubbio se i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da parte di un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, debbano essere equiparati a quelli prestati da un altro dipendente pubblico di ruolo ai fini della stabilizzazione del grado individuale. Dubbio se possano costituire ragioni oggettive che giustificano che i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, non vengano presi in considerazione per la stabilizzazione del grado individuale, sia la circostanza che tali servizi siano già stati valutati e conteggiati per accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo sia la configurazione della carriera verticale dei dipendenti pubblici nella legislazione nazionale*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0192>

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 25 cause pregiudiziali in materia di Mercato interno, di cui 5 attivate da giudici italiani (in tre casi dal Consiglio di Stato e in due dalla Corte di Cassazione) e 20 da giudici di altri Stati membri (tre portoghesi, tre tedeschi, tre spagnoli, tre polacchi, tre belgi, uno bulgaro, uno finlandese, uno francese, uno lettone e uno ceco).

Quattro delle cinque questioni sollevate dai giudici italiani hanno riguardato essenzialmente l'interpretazione di due libertà fondamentali tutelate dal diritto dell'Unione europea quali la **libertà di stabilimento** ai sensi dell'art. 49 TFUE e la **libera prestazione dei servizi** ai sensi dell'art. 56 TFUE; l'interpretazione richiesta alla CGUE si è resa necessaria per fugare i dubbi sulla compatibilità euro-unitaria di alcune normative nazionali: la disciplina fiscale in materia di "affitti brevi" recata dal decreto legge 50/2017, per la causa C-83/21 (cd. **caso Airbnb**); la legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014) nella misura in cui ha ridotto i compensi gli operatori del settore dei giochi praticati mediante apparecchi da intrattenimento eroganti vincite in denaro, per le cause riunite da C-475/20 a C-482/20; la **disciplina tributaria sulle cd. società di comodo** recata dalla legge n. 724/1994, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui alle cause riunite C-433/21 e C-434/21; la cd. manovra correttiva di cui al d.l. n. 50/2017, nella misura in cui ha equiparato trasporto marittimo veloce passeggeri e trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia, per la causa C-437/21.

Una menzione speciale va riservata al rinvio effettuato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (C-590/20) che aggiungono un altro capitolo, forse definitivo, all'annosa vicenda del risarcimento danni da riconoscere ai **medici italiani specializzandi degli anni '80** per il ritardato recepimento, da parte dello Stato italiano, della direttiva 82/76/CEE.

Per quanto riguarda le numerose pregiudiziali sollevate dai giudici di altri Stati membri, si registra una certa ricorrente attenzione interpretativa per le seguenti disposizioni di diritto euro-unitario: l'art. 63 TFUE sulla **libera circolazione dei capitali**, protagonista delle cause C-537/20 GERMANIA e C-78/21 LETTONIA; la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle **qualifiche professionali**, oggetto delle cause C-502/20 BELGIO e C-634/20 FINLANDIA; la direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli **agenti commerciali indipendenti**, in esame nell'ambito delle cause C-64/21 POLONIA e C-574/21 REP. CECA.

Infine, la causa C-674/20 BELGIO - come del resto la sopra richiamata causa C-83/21 ITALIA - dimostra quanto sia ancora avvertita nell'Unione (anche dopo la pronuncia della Grande Sezione della CGUE intervenuta il 19 dicembre 2019 nell'ambito della causa C-390/18 FRANCIA) l'esigenza di ulteriori chiarimenti interpretativi sui profili rilevanti di carattere tributario e fiscale del fenomeno dei **gestori di piattaforme on-line di intermediazione di servizi immobiliari (Airbnb)**.

ITALIA (Consiglio di Stato)

Cause riunite: C-475/20
C-476/20
C-477/20
C-478/20
C-479/20
C-480/20
C-481/20
C-482/20

Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi - Giochi e scommesse – Gestori della raccolta del gioco – Apparecchi per il gioco - Riduzione delle risorse statali disponibili a titolo di aggi e compensi – Principio del legittimo affidamento.

Interpretazione degli articoli 49 TFUE – libertà di stabilimento – e 56 TFUE – libera prestazione di servizi – e del principio europeo del legittimo affidamento (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma nazionale con la quale, in materia di giochi e scommesse, viene imposto, ai soli operatori con apparecchi da intrattenimento, il versamento per l'anno 2015 di una somma complessiva di 500 milioni di euro*).

Link sentenza:

ITALIA (Corte di Cassazione)

Medici specializzandi – Direttiva 82/76/CEE - Responsabilità dello Stato per ritardato recepimento

Causa: C-590/20

Interpretazione della direttiva 82/76/CEE, la quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 16, ha imposto agli SM, con un termine di recepimento fissato al 31 dicembre 1982, di riconoscere la corresponsione di un'adeguata remunerazione all'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi durante la frequenza ai corsi di specializzazione (*Dubbio sulla possibilità di estendere il diritto al risarcimento per mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE - già riconosciuto dalla CGUE con la pronuncia C-616/16 e C-617/16 ITALIA, per un ammontare frazionato con decorrenza dal 1° gennaio 1983, in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato la scuola di specializzazione nel 1982 - anche ai casi in cui il corso di specializzazione sia iniziato in anni precedenti al 1982*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0590>

Gestori di piattaforme on-line di intermediazione di servizi immobiliari ("Airbnb") - Obblighi informativi e fiscali- Obbligo di nomina di un rappresentante fiscale per i gestori di portali telematici non residenti e privi di stabile organizzazione**Causa: C-83/21**

Interpretazione della direttiva 1535/2015/UE, che prevede una procedura d'informazione per le regolamentazioni tecniche e le regole relative ai servizi della società dell'informazione e dell'art. 56 TFUE in materia di libera prestazione dei servizi. Interpretazione dei principi di non discriminazione, tutela del mercato, libertà di stabilimento contenuti nelle direttive 2000/31/CE, relativa agli aspetti giuridici dei servizi offerti dalla società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché dell'art. 267, par. 3, TFUE (*Dubbio se gli obblighi di carattere tributario imposti dalla norma nazionale a carico dei prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, quali la raccolta e la successiva comunicazione alle Autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione breve e l'effettuazione della ritenuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori ed il successivo versamento all'Erario, siano sussumibili nella nozione euro-unitaria di "regola tecnica" dei servizi della società dell'informazione nonché dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una misura nazionale che imponga, a carico degli intermediari immobiliari non stabiliti in Italia, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale tenuto ad adempiere, in nome e per conto dell'intermediario non stabilito, stante l'inefficacia altrimenti del prelievo fiscale relativo alle imposte dirette dovute dai fruitori del servizio*)

Link sentenza:**Libertà di stabilimento – Non discriminazione - Regime fiscale delle società non operative (cd. società di comodo)****Cause riunite:
C-433/21
C-434/21**

Interpretazione dei principi euro-unitari di non discriminazione e di libertà di stabilimento di cui agli artt. 18 e 49 TFUE (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale – come l'art. 30, comma 1, n. 5, della l. n. 724/1994, nella versione vigente prima delle modifiche intervenute con la l. n. 296/2006 – che esclude dal regime fiscale antielusivo delle società non operative le sole società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani e non anche le società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati esteri, nonché le società che controllano o sono controllate, anche indirettamente, dalle stesse società ed enti quotati*)

Link sentenza:

Libera prestazione di servizi dei trasporti marittimi - Trasporto veloce passeggeri e trasporto ferroviario via mare - Equiparazione - appalti pubblici di servizi – Esclusione - Riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a.

Causa: C-437/21

Interpretazione dei principi euro-unitari sulla libera prestazione dei servizi dei trasporti marittimi e sulla concorrenza (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma nazionale che prevede l'equiparazione del trasporto marittimo veloce passeggeri tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria a quello di trasporto ferroviario via mare tra la penisola e la Sicilia apparendo idonea in tal modo a creare una riserva in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. del servizio di collegamento marittimo ferroviario via mare, anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci, tra la Sicilia e la penisola e configurare inoltre una misura di aiuto di stato in favore di quest'ultima*).

Link sentenza:

Qualifiche professionali - Prestazioni di servizi di natura temporanea ed occasionale - Libertà di stabilimento

Causa: C-502/20

Interpretazione della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, artt. 5 (*"Principio di libera prestazione di servizi"*), 6 (*"Esenzioni"*) e 7 (*"Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore"*) in combinato disposto con gli artt. 49 sulla libertà di stabilimento e 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi (*Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE, ed in particolare con la libertà di stabilimento, una interpretazione del diritto nazionale che impedisce ad un prestatore di servizi che trasferisca la propria sede di stabilimento in un altro Stato membro di iscriversi nel suo paese di origine al registro delle prestazioni temporanee e occasionali al fine di esercitarvi un'attività temporanea e occasionale. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione una interpretazione del diritto nazionale secondo il quale la natura temporanea ed occasionale dell'attività professionale è esclusa ogni qual volta le prestazioni svolte abbiano una determinata ricorrenza oppure se il professionista abbia sul territorio nazionale una infrastruttura di supporto*).

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0502>

Gestori di piattaforme *on-line* di intermediazione di servizi immobiliari (“Airbnb”) - Obbligo per i prestatori del servizio di fornire all'amministrazione finanziaria i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente

Causa: C-674/20

Interpretazione dell'art. 1 (“*Obiettivi e campo d'applicazione*”), paragrafo 5, lettera a) e art. 15 (“*Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza*”), paragrafo 2 della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e degli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno nonché dell'art. 56 del TFUE relativo alla libera prestazione dei servizi (*Dubbio se una normativa nazionale che obbliga i prestatori di un servizio di intermediazione di servizi immobiliari (“Airbnb”) a comunicare, su richiesta scritta dell'amministrazione finanziaria e a pena di ammenda amministrativa, «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente», ricada nel «settore tributario» e, come tale, sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0674>

Direttiva sui servizi di pagamento nell'UE – Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento

Causa: C-351/21

Interpretazione dell'art. 38, primo comma, lett. a), della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, a norma del quale “immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione [...] un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario” (*Dubbio sulla portata dell'obbligazione incombente sul prestatore di un servizio di pagamento di fornire al titolare del servizio di pagamento le informazioni relative al beneficiario del pagamento effettuato e, quindi, sulla misura dello sforzo esigibile dal prestatore del servizio*)

Link sentenza:

BULGARIA

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari- Modifica degli elementi essenziali contenuti nel prospetto- Obbligo di aggiornamento tempestivo del prospetto- Nozione di “elementi essenziali”

Causa: C-473/20

Interpretazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, artt. 69, par. 2, 72 e 99-bis (*Dubbio se qualsiasi modifica delle informazioni minime necessarie contenute nei prospetti rientri nella nozione di «elementi essenziali» ai sensi della normativa europea e comporti, pertanto, l'obbligo di aggiornamento tempestivo dei prospetti medesimi. Dubbio se l'informazione riguardante la modifica della composizione del consiglio di amministrazione di una determinata società di gestione con membri che non siano dirigenti e che non svolgano mansioni amministrative rientri nella nozione di «elementi essenziali». Dubbio se sia consentito infliggere una sanzione a una società di gestione, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, solo nel caso in cui essa ometta ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori*)

Link sentenza:

FINLANDIA

Riconoscimento di qualifiche professionali ed esami – Professionista del settore sanitario – Medico

Causa: C-634/20

Interpretazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e degli artt. 45 e 49 TFUE (*Dubbio se il diritto UE in particolare la direttiva sulle qualifiche professionali e la relativa giurisprudenza della Corte UE ostino ad una normativa nazionale che attribuisce all'Autorità nazionale di concedere, su richiesta, a colui che abbia conseguito una laurea di primo livello in medicina in altro Stato membro, in cui il diritto a esercitare la professione di medico sia subordinato all'assolvimento di un tirocinio professionale post laurea, l'autorizzazione ad esercitare la professione di medico quale professionista abilitato sotto la direzione e il controllo di un professionista abilitato, indicato per iscritto, autorizzato ad esercitare autonomamente tale professione limitando tale diritto ad un periodo di tre anni, necessari all'assolvimento di una specifica formazione in medicina generale*).

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0634>

Procedura di liquidazione di una impresa di assicurazione - Effetti sui procedimenti in corso presso giudici di altri Stati membri- Legge applicabile

C-724/20

Interpretazione dell'art. 292 (*"Procedimenti penali"*) della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cd. Solvency II) (*Dubbio se nell'espressione "bene o diritto del quale l'impresa di assicurazione è sprossessata" rientrano anche i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un obbligo contrattuale oppure il pagamento di una somma di denaro. Nel caso di risposta positiva, se i procedimenti volti ad ottenere il pagamento di un indennizzo da parte di un'impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente. In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se la legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente disciplini tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su detto procedimento, compresi quelli relativi alla sospensione delle azioni individuali o alla necessità di chiamare in causa gli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0724>

Fondi immobiliari specializzati – Imposta sulle società – Distinzione tra fondi immobiliari specializzati nazionali ed esteri – Esenzione dall'imposta sulle società dei soli fondi immobiliari specializzati nazionali

Causa: C-537/20

Interpretazione dell'art. 63 TFUE (*Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare con il divieto di introdurre restrizioni sui movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, una normativa nazionale che esenti da imposta sulle società i fondi immobiliari specializzati nazionali con investitori esclusivamente stranieri e assoggetti invece a tassazione i fondi immobiliari specializzati esteri con investitori esclusivamente stranieri limitatamente ai redditi da locazione conseguiti sul territorio nazionale*)

Link sentenza:

Assicurazioni collettive – Intermediazione assicurativa

Causa: C-633/20

Interpretazione delle nozioni di intermediazione assicurativa/intermediario assicurativo di cui alla direttiva n. 2002/92 (applicabile *ratione temporis*), poi abrogata e rifiuta nella direttiva n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (*Dubbio sulla possibilità di considerare "intermediario assicurativo" il contraente di una polizza di assicurazione collettiva che offra, dietro corrispettivo, le adesioni alla polizza medesima*).

Link sentenza:

GERMANIA

Energia da fonti rinnovabili - Accesso e funzionamento delle reti

Causa: C-580/21

Interpretazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'art. 16.2, lett. c), ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli "impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili" nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori (*Dubbio sulla possibilità di dare la priorità di immissione in rete di energia elettrica anche a quegli impianti in cui sono utilizzate fonti energetiche sia rinnovabili che convenzionali in una miscela già esistente, variabile e non modificabile, come nel caso della produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani*)

Link sentenza:

LETTONIA

Libera circolazione dei capitali- Misure per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Causa: C-78/21

Interpretazione degli art. 63 e 65 TFUE e della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (*Dubbio se possano essere considerati movimenti di capitali anche i prestiti e i crediti finanziari, nonché le operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari. Dubbio se una restrizione imposta dall'autorità competente di uno Stato membro (che non risulta direttamente dalla normativa dello Stato membro) possa essere considerata, sotto il profilo della restrizione alla libera circolazione dei capitali, una misura adottata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di risposta affermativa, dubbio se l'obbligo della banca di astenersi dall'avviare rapporti d'affari, e di porre fine a quelli già esistenti, con persone non residenti nel territorio nazionale sia adeguato per conseguire l'obiettivo di prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e costituisca, pertanto, un'eccezione al principio della libera circolazione dei capitali.*)

Link sentenza:

POLONIA

Libera prestazione di servizi – professione di agente commerciale – contratto di agenzia - diritto alla provvigione

Causa: C-64/21

Interpretazione dell'art 7, par 1, lett. B – diritto alla provvigione – della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (*Dubbio se il diritto assoluto alla provvigione riconosciuto all'agente commerciale per i contratti conclusi durante il contratto di agenzia con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo- cd provvigione indiretta - possa essere modificato o escluso nel medesimo contratto di agenzia*)

Link sentenza:

POLONIA

Pratiche commerciali sleali - Ambito di applicazione soggettiva della direttiva 2005/29 - Condizioni generali di un contratto collettivo assicurativo non chiare

Causa: C-208/21

Interpretazione della nozione di pratica commerciale sleale di cui all'art. 3.1 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, nonché della disposizione relativa alla redazione delle condizioni contrattuali con un linguaggio chiaro e comprensibile di cui all'art. 5 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (*Dubbio sulla possibilità di ricomprendere nella nozione di pratica commerciale sleale la predisposizione di condizioni generali di un contratto assicurativo ingannevoli da parte di un professionista che non è il soggetto che ha immesso sul mercato il prodotto rispetto al quale esse fanno riferimento e, in caso di risposta positiva, se debbano essere chiamati a rispondere della scorrettezza di una siffatta pratica il professionista che le ha redatte o il professionista che ha immesso sul mercato il prodotto cui esse fanno riferimento ovvero entrambi i professionisti*)

Link sentenza:

POLONIA

Ritardo nei pagamenti- Possibilità di riconoscere al creditore il diritto al risarcimento per ogni pagamento in ritardo- Definizione di “transazione commerciale”

Causa: C-419/21

Interpretazione della direttiva 2011/7/UE recante norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, specificatamente per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 2, punto 1 e dell'articolo 6, par. 1 (*Dubbio se, nell'ipotesi in cui un contratto preveda molteplici forniture il diritto al risarcimento, in caso di ritardo nei pagamenti, comprende un unico importo forfettario per l'intero contratto, indipendentemente dal numero delle forniture in relazione alle quali il pagamento è in ritardo, ovvero l'insieme degli importi forfettari relativi a ciascuna fornitura di beni. Dubbio se, nell'ipotesi in cui un contratto preveda molteplici forniture di beni, ciascuna di queste forniture costituisce una transazione commerciale ai sensi della direttiva, in relazione alla quale può essere richiesto un importo forfettario a titolo di risarcimento ovvero se le molteplici forniture si riferiscono ad un unico negozio commerciale in relazione al quale può essere chiesto un solo importo forfettario*)

Link sentenza:

PORTOGALLO



Proprietà intellettuale e Diritti degli organismi di radiodiffusione – Nozione di ritrasmissione via cavo

Causa: C-716/20

Interpretazione della nozione di «ritrasmissione via cavo» di cui all'art. 1.3 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, ai sensi del quale la ritrasmissione via cavo è la “ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di redistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico” (*Dubbio sulla riconducibilità ad una ritrasmissione via cavo delle seguenti due ipotesi: a) redistribuzioni al pubblico di programmi radiofonici e televisivi effettuate da parte di un soggetto diverso da un organismo di radiodiffusione - quale, ad esempio, una struttura alberghiera; b) redistribuzioni di programmi televisivi effettuate, in simultanea e mediante cavo coassiale, in camere d'albergo, a fronte di un'emissione primaria avvenuta via satellite*).

Link sentenza:

**Libera prestazione di servizi****Causa: C-411/21**

Interpretazione dell'art. 56 TFUE a norma del quale le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa portoghese che, nel dettare i principi dell'azione dello Stato nell'ambito della promozione, sviluppo e tutela dell'arte del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive, pone a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento una tassa di sottoscrizione relativa all'accesso a servizi di programmi televisivi in Portogallo da destinare alla produzione cinematografica e audiovisiva portoghese*)

Link sentenza:**Servizi di pagamento - Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni non autorizzate****Causa: C-448/21**

Interpretazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (cd. PSD2) in materia di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento (PSP) per le operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 61 ("Deroghe consensuali in caso di utente dei servizi di pagamento non consumatore"), 71 ("Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate"), 72 ("Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento"), 73 ("Responsabilità del PSP") e 74 ("Responsabilità del pagatore") (*dubbio sulla possibilità di attribuire la responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate al PSP anche quando questi non sia il soggetto che meglio controlla la fonte del rischio nonché sulla possibilità di derogare al regime di responsabilità del PSP quando il pagatore non sia un consumatore*).

Link sentenza:

Agenti commerciali indipendenti - Indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia**Causa: C-574/21**

Interpretazione della direttiva 86/653/CE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 17.2, lett. a) ai sensi della quale l'agente commerciale ha diritto a un'indennità di fine rapporto se e nella misura in cui: a) abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti (*Dubbio sulla riconducibilità delle provvigioni perdute, rilevanti ai fini della valutazione dell'equità dell'indennità di cessazione del rapporto, alle provvigioni che, in caso di prosecuzione del rapporto, l'agente avrebbe altrimenti percepito per gli affari già realizzati ovvero a quelle che avrebbe percepito per gli affari che il preponente avrebbe realizzato in futuro*)

Link sentenza:**Appalti pubblici – Affidamento servizi sociali a enti senza scopo di lucro****Causa: C-436/20**

Interpretazione dell'art. 49 TFUE ("Libertà di stabilimento"), dell'art. 56 TFUE ("Libera prestazione di servizi") e degli artt. 76 ("Principi per l'aggiudicazione degli appalti") e 77 ("Appalti riservati per determinati servizi") della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa della Comunità autonoma di Valencia che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con enti privati senza scopo di lucro ai fini dell'erogazione di servizi sociali alle persone in cambio del rimborso delle spese, senza attenersi alle procedure previste dalle norme UE in materia di appalti pubblici e a prescindere dal valore stimato, semplicemente mediante la qualifica di tali figure come non contrattuali*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0463>

SPAGNA

Libertà di stabilimento – Restrizioni – Servizio di trasporto passeggeri con conducente – Autorizzazioni – Aiuti concessi dagli stati

Causa: C-50/21

Interpretazione degli art. 49 – libertà di stabilimento – e 107 – aiuti concessi dagli Stati – TFUE (*Dubbio sulla compatibilità eurolunitaria di disposizioni nazionali che limitano il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente (NCC) ad una ogni trenta licenze di taxi e richiedono autorizzazioni e requisiti aggiuntivi per il trasporto urbano dei medesimi servizi*)

Link sentenza:

SPAGNA

Libera circolazione dei lavoratori- Personale infermieristico – Sviluppo della carriera professionale – Anzianità – Riconoscimento del periodo di servizio prestato in un ospedale pubblico di un altro Stato membro– Mancanza di criteri generali per l'omologazione dei sistemi di carriera professionale del personale dei servizi sanitari degli Stati membri- Discriminazione indiretta

Causa: C-86/21

Interpretazione dell'art. 45 TFUE e dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una norma di diritto nazionale che esclude il riconoscimento del servizio prestato in un servizio sanitario pubblico di un altro Stato membro dell'Unione europea. In caso di risposta affermativa alla prima questione, dubbio se il riconoscimento del servizio prestato nel sistema sanitario pubblico di uno Stato membro possa essere subordinato alla previa approvazione di criteri generali per l'omologazione dei sistemi di carriera professionale del personale dei servizi sanitari degli Stati membri*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0086>

POLITICHE DI COESIONE

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, è stata discussa 1 causa pregiudiziale in materia di **Politiche di coesione**. Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la concessione di un contributo per la realizzazione di una struttura alberghiera in attuazione del programma operativo regionale (POR) della Regione Calabria. Il dubbio interpretativo riguarda la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari di un finanziamento ed in particolare, se questa debba essere fornita attraverso fatture quietanzate ovvero, nei casi in cui non sia possibile, attraverso la presentazione di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In secondo luogo, il Giudice *a quo* dubita della compatibilità con il diritto europeo della normativa nazionale e regionale che, nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato concesso per la realizzazione di un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie del beneficiario, preveda un sistema di controllo della spesa costituito da una preventiva quantificazione dei lavori sulla base di un tariffario o di prezzi di mercato e da una successiva rendicontazione e verifica di quanto eseguito da parte di una Commissione di collaudo.

Fondi strutturali europei- Concessione di un finanziamento- Prova della spesa- Fattura quietanzata e documento probatorio avente forza probatoria equivalente- Ammissibilità- Sistema di controllo della spesa

Causa: C-31/21

Interpretazione del Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, allegato, norma n. 1 ("Spese effettivamente sostenute"), p. 1 ("Pagamenti effettuati dai beneficiari finali") e p. 2 ("Prova della spesa") (*Dubbio se ai sensi della normativa euro-unionale la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali di un finanziamento deve essere fornita attraverso fatture quietanzate ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, attraverso la presentazione di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, anche nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie. Dubbio se sia conforme alla predetta normativa europea una disciplina nazionale e regionale che nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze proprie, preveda un sistema di controllo della spesa oggetto del finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione costituito una preventiva quantificazione dei lavori sulla base di un tariffario o di prezzi di mercato e da una successiva rendicontazione e verifica di quanto eseguito da parte di una Commissione di collaudo*)

Link sentenza:

Nell'ambito dell'esercizio di coordinamento ex art. 42 L.234/2012 del 2021 sono stati esaminati 4 rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto questioni attinenti alla tutela della proprietà intellettuale. Si tratta in particolare di 2 rinvii disposti da giudici austriaci a cui si aggiungono altre 2 cause pregiudiziali ex art. 267 TFUE legate alle ordinanze di rinvio di giudici tedeschi.

Le questioni sollevate dalle giurisdizioni austriache nelle cause C-423/21 e C-426/21, con riferimento al diritto di autore, sono in realtà profondamente connesse sul piano processuale. Nell'ordinanza di rinvio della C-423/21 viene infatti specificamente indicato che la domanda di pronuncia pregiudiziale va intesa come un'integrazione della domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nella causa C-426/21. Le due cause vertono sull'interpretazione della **direttiva 2001/29/CE recante norme sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi**, ed in particolare mirano a chiarire i profili di responsabilità legati alla nozione di "comunicazione al pubblico" in presenza di eventuali violazioni del diritto d'autore. I quesiti riguardano due aspetti non poco rilevanti ai fini di una tutela effettiva del citato diritto. Viene infatti richiesto alla Corte Ue da un lato di chiarire, se sia necessario il requisito dell'intenzionalità per configurare la responsabilità da comunicazione al pubblico o sia sufficiente la mera consapevolezza di favorire una violazione del diritto d'autore e dall'altro di definire la portata del principio di territorialità, attraverso il richiamo del **regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**, precisando se, in relazione all'accertamento delle responsabilità emergenti da violazione del diritto d'autore, i giudici dello Stato membro siano competenti solamente in merito ai danni causati nel territorio nazionale oppure possano o debbano pronunciarsi sulle azioni commesse anche al di fuori dello specifico territorio. Quest'ultimo aspetto merita particolare attenzione considerati gli ostacoli che si frappongono alla tutela del diritto di autore frequentemente riconducibili alle difficoltà di censurare, sul piano giurisdizionale, eventuali violazioni attuate attraverso strumenti tecnologici che operano in uno spazio legato al virtuale più che alla territorialità classicamente intesa.

Le cause che originano dalla Germania C-256/21 e C-472/21 hanno invece ad oggetto rispettivamente la tutela del marchio UE e la protezione giuridica dei disegni e dei modelli. La C-256/21 affronta il tema del marchio UE sotto un profilo squisitamente processuale mirando a precisare, attraverso l'interpretazione del **regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea**, se il Tribunale dei marchi dell'Unione mantenga la competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio UE invocata mediante una domanda riconvenzionale anche a seguito del ritiro dell'azione per contraffazione che aveva dato il via alla controversia. La C-472/21 verte infine sull'interpretazione della **direttiva 98/71/ce sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli** ed ha ad oggetto un componente di un prodotto complesso, in questo caso la parte inferiore di un sellino per biciclette o motociclette, con riferimento al quale si rende necessario chiarire le nozioni di "visibilità" e di "utilizzo normale" per accertare l'esistenza di quel carattere di novità e individualità che viene richiesto ai fini della registrazione e della tutela di un disegno.

AUSTRIA

Diritto d'autore – Applicabilità del diritto d'autore anche ad attori terzi – Nozione di «comunicazione al pubblico» – Principio di territorialità

Causa: C-423/21

Interpretazione della direttiva 2001/29/CE recante norme sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, specificatamente per quanto riguarda l'articolo 2 e l'articolo 3 della predetta direttiva. Inoltre, interpretazione dell'articolo 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Rinvio pregiudiziale inteso come integrazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-426/21 Austria. *(Dubbio se, in relazione alla definizione di «comunicazione al pubblico», il gestore diretto di una piattaforma di streaming sia ritenuto responsabile relativamente alla comunicazione della presenza di contenuti protetti in una trasmissione. Dubbio se lo stesso obbligo di comunicazione ricada anche su attori terzi collegati tramite regolare contratto e/o diritto di società al gestore diretto. Dubbio se, in merito all'accertamento delle responsabilità emergenti da violazione del diritto d'autore, i giudici dello Stato membro siano competenti solamente in merito ai danni causati nel territorio nazionale oppure possano o debbano pronunciarsi sulle azioni commesse anche al di fuori dello specifico territorio)*

Link sentenza:

AUSTRIA

Diritto d'autore – Videoregistrazione online – Nozione di copia privata – Nozione di «comunicazione al pubblico»

Causa: C-426/21

Interpretazione della direttiva 2001/29/CE recante norme sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, specificatamente per quanto riguarda l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 5 della predetta direttiva. *(Dubbio se, ai sensi della normativa nazionale austriaca, la gestione di un videoregistratore online ricada nell'ambito di applicazione della nozione di copia privata e se tale interpretazione sia in linea con la normativa europea o meno. Dubbio se, in linea con la normativa europea, una società che fornisce una versione completa di IPTV (hardware, software e supporto tecnico) debba essere ritenuta responsabile o meno della «comunicazione al pubblico» di contenuti protetti della trasmissione)*

Link sentenza:

GERMANIA

Marchio UE- Azione per contraffazione di marchio; Azione di inibitoria e azioni conseguenti in materia di diritto dei marchi- Domanda riconvenzionale -Ritiro dell'azione per contraffazione- Parziale nullità del marchio controverso

Causa: C-256/21 Interpretazione dell'articolo 124, lettera d), e dell'articolo 128 del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea (*Dubbio se il Tribunale dei marchi dell'Unione mantenga la competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio UE invocata mediante una domanda riconvenzionale anche a seguito del ritiro dell'azione per contraffazione*)
Link sentenza:

GERMANIA

Disegni e modelli – Componente di un prodotto complesso – Parte inferiore di un sellino per biciclette o motociclette – Interpretazione della nozione di «visibile» – Criteri per la valutazione dell'«utilizzo normale» di un prodotto complesso

Causa: C-472/21 Interpretazione dell'art. 17 CDFUE e dell'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (*Dubbio se in base al diritto UE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli il componente di un prodotto complesso, nel caso di specie un sellino per biciclette o motociclette, possa considerarsi visibile «durante la sua normale utilizzazione » per il solo fatto che sia oggettivamente possibile identificare il disegno quando il componente è montato oppure se ciò dipenda dalla visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione. Nel caso si optasse per la seconda ipotesi interpretativa dubbio se, ai fini della valutazione della «normale utilizzazione» di un prodotto complesso da parte del consumatore finale, sia necessario prendere in considerazione la destinazione voluta dal fabbricante del componente oppure l'uso abituale dello stesso da parte del consumatore finale*)
Link sentenza:



Nel corso del 2021 l'esercizio di coordinamento ex art. 42 L.234/2012 ha esaminato 7 rinvii pregiudiziali, riconducibili a tematiche connesse alla salute. Si tratta di rinvii disposti da giurisdizioni di Stati membri diversi dall'Italia; in particolare 3 cause originano dalla Germania, 2 dalla Francia e le restanti 2 rispettivamente da Estonia e Lituania.

Una rapida panoramica dei rinvii consente di rinvenire specifiche analogie tra le cause provenienti dalle due repubbliche baltiche, entrambe incentrate su questioni inerenti la sicurezza alimentare e l'interpretazione del **regolamento 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari**, con riferimento ai criteri microbiologici per l'individuazione del batterio *Listeria* nei prodotti ittici, nel caso estone (C-5/21), e alla più ampia tematica dei poteri di accertamento delle autorità di vigilanza sulla sicurezza alimentare nel caso lituano (C-89/21).

Delle due cause disposte dai giudici francesi, una verte sull'interpretazione del **regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi** (C-147/21) e l'altra (C-4/21) ha ad oggetto il **regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici**, sia pure sotto un profilo particolare che involge aspetti processuali e istituzionali, considerato che i dubbi sottoposti alla Corte di Giustizia riguardano in parte la natura e gli effetti giuridici di una lettera con cui il capo dell'unità «Tecnologie per i consumatori, l'ambiente e la salute» della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione UE segnala ad un'autorità nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari che la decisione da quest'ultima adottata rispetto all'imposizione di una certa etichettatura a determinati prodotti cosmetici non può essere fondata sul citato regolamento.

Per quanto concerne infine i rinvii disposti dai giudici tedeschi, due di essi hanno ad oggetto la **direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano** con particolare riferimento ai poteri dell'autorità nazionale nel processo di classificazione dei medicinali per funzione (C-616/20) e alla distinzione tra dispositivi medici a base di sostanze e medicinali (Cause riunite C-495/21 e C-496/21) mentre il restante rinvio (C-418/21) prende in esame una serie di questioni connesse agli alimenti a fini medici speciali e si incentra sull'interpretazione del **regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso** nonché del **regolamento delegato (UE) 2016/128 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali**.

Sicurezza alimentare – Criteri microbiologici per l'individuazione del batterio Listeria nei prodotti ittici**Causa: C-5/21**

Interpretazione del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, con particolare riferimento all'allegato I, capitolo 1, punto 1.2, che prescrive due diversi criteri microbiologici per gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *Listeria monocytogenes*, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali: 1) il prodotto immesso sul mercato non deve superare il valore limite di 100 ufc/g, durante il suo periodo di conservabilità; 2) il prodotto, prima che non sia più sotto il controllo diretto del produttore, non deve contenere tracce del batterio in 25 g (*Dubbio sull'applicabilità o meno del secondo criterio microbiologico suindicato a prodotti ittici già immessi sul mercato, ma per i quali il produttore non sia riuscito a dimostrare la conformità rispetto al primo criterio microbiologico suindicato*)

Link sentenza:[ordinanza di cancellazione dal ruolo](#)**Etichettatura prodotti cosmetici- Utilizzo dei prodotti cosmetici senza risciacquo contenenti fenossietanolo (phenoxyethanol)-Clausola di salvaguardia****Causa: C-4/21**

Interpretazione del regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici (*Dubbio sugli effetti giuridici di una lettera con cui il capo dell'unità «Technologie per i consumatori, l'ambiente e la salute» della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione UE segnali ad un'autorità nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari che la decisione da quest'ultima adottata rispetto all'imposizione di una certa etichettatura a determinati prodotti cosmetici non può essere fondata sul regolamento UE 1223/2009; dubbio sulla configurabilità della citata lettera come atto preparatorio e come decisione definitiva riferibile alla Commissione UE; dubbio, nel caso si configuri come atto preparatorio, se il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una misura provvisoria adottata da un'autorità nazionale sulla base del diritto UE, possa, in attesa che la Commissione adotti la propria decisione, deliberare sulla conformità di tale misura provvisoria alle norme europee; dubbio se il citato regolamento consenta l'adozione di misure provvisorie applicabili a una categoria di prodotti contenenti una stessa sostanza; dubbio, nel caso in cui la suddetta lettera si configuri come decisione definitiva della Commissione UE sulla possibilità di contestare la validità di detta decisione dinanzi al giudice nazionale benché essa non sia stata oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).*

Link sentenza:

FRANCIA

Uso biocidi- Norme restrittive in materia di pratiche commerciali e pubblicità-

Causa: C-147/21

Interpretazione del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (*Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unionale una normativa nazionale che preveda il divieto, per specifiche categorie di biocidi, e nell'interesse della sanità pubblica e dell'ambiente, di determinate pratiche commerciali nonché della pubblicità commerciale diretta al grande pubblico*)

Link sentenza:

GERMANIA

Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano- Poteri dell'autorità nazionale nel processo di classificazione dei medicinali per funzione.

Causa: C-616/20

Interpretazione della Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in particolare articolo 1, punto 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 2 e del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare considerando 7 e articolo 2, paragrafo 1, lettera a) (*Dubbio se un'autorità nazionale nel processo di classificazione di un prodotto cosmetico per la stimolazione della crescita delle ciglia come medicinale per funzione possa fondare il necessario accertamento scientifico delle proprietà farmacologiche del prodotto, nonché dei suoi rischi, su una cosiddetta «analogia strutturale» con altre sostanze attive farmacologiche già note. Dubbio se un prodotto immesso nel commercio come prodotto cosmetico che modifica in modo significativo le funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica possa essere considerato un medicinale per funzione solo qualora abbia uno specifico effetto positivo di promozione della salute o anche nel caso in cui si limiti a migliorare l'aspetto esteriore senza provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute né effetti nocivi sulla stessa*).

Link sentenza:

GERMANIA

Alimenti a fini medici speciali -Nozione di esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche- Nozione di dati scientifici generalmente riconosciuti

Causa: C-418/21

Interpretazione del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso nonché del regolamento delegato (UE) 2016/128 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali. *(Dubbio sulla nozione di esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche: possibilità che esse ricorrano solo in relazione ad un aumento delle esigenze nutrizionali a causa della malattia che l'alimento in esame soddisfa o che sia invece sufficiente che l'assunzione di tale alimento comporti un generale beneficio considerato che le sostanze in esso contenute contrastano i disturbi o alleviano i sintomi; Dubbio inoltre se l'espressione dati scientifici generalmente riconosciuti in base al diritto UE presupponga in ogni caso uno studio randomizzato, controllato verso placebo e in doppio cieco, che, pur non riguardando il prodotto in questione, fornisca almeno elementi a sostegno degli effetti dichiarati)*

Link sentenza:

GERMANIA

Diritto farmaceutico- Distinzione tra dispositivi medici a base di sostanze e medicinali

Cause riunite:
C-495/21
C-496/21

Interpretazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, e della Direttiva 2001/83/CE 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano come modificata dalla direttiva 2012/26/UE *(Dubbio sulla possibilità di classificare come dispositivo medico a base di sostanze uno spray nasale per la pulizia ed il drenaggio delle cavità nasali la cui modalità di azione, in base allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia nota e non sia quindi possibile stabilire in modo definitivo se l'azione principale prevista sia conseguita per via farmacologica o fisico-chimica)*

Link sentenza:

Sicurezza alimentare – divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti alimentari – potere delle autorità di vigilanza sulla sicurezza alimentare**Causa: C-89/21**

Interpretazione dell'art 1 – campo di applicazione – del Reg 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e dell'art 14, par 1, 2 e 8 - Requisiti di sicurezza degli alimenti – del Reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*Dubbio se una Autorità di vigilanza per la sicurezza alimentare ha la facoltà di accertare l'esistenza di altri tipi di microrganismi patogeni – Salmonella – sulla carne fresca di pollame diversi dai microrganismi previsti dalle disposizioni sulla sicurezza alimentare e di vietarne, di conseguenza, la loro immissione in commercio nel caso di danno alla salute*)

Link sentenza:<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0089>



In materia di trasporti nel 2021 sono state esaminate e discusse, nell'ambito del coordinamento ex art. 42 della L. 234/12, complessivamente **4 cause**. Di queste 1 riguarda questioni pregiudiziali sollevate dai giudici italiani mentre 3 riguardano pregiudiziali sollevate da giudici di altri Stati membri.

Le questioni sollevate vertono principalmente sull'interpretazione delle norme relativamente allo **spazio ferroviario europeo unico** relativo al trasporto ferroviario, alla **circolazione degli autoveicoli** e alla **sicurezza marittima**.

In particolare, relativamente al trasporto ferroviario, vengono richiamate in sede interpretativa le norme della **direttiva 2012/34/UE** che istituisce uno **spazio ferroviario europeo unico** – (cd. **direttiva Recast**) relativamente alla qualificazione del luogo di carico e scarico per il trasporto delle merci, compresi i relativi binari, come elementi dell'infrastruttura ferroviaria, anziché come "*service facilities*", ai fini della determinazione del canone di accesso da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Causa: C-453/20 Repubblica Ceca) e alla compatibilità euro unitaria di norme nazionali in tema di sindacato giurisdizionale della decisione dell'organismo di regolamentazione (Cause riunite C-221/21 e C-222/21 Repubblica Ceca).

Relativamente alla **sicurezza marittima** il TAR Sicilia, nelle cause riunite C-14/21 e C15/21, pone alla CGUE delle questioni di interpretazione delle norme della **direttiva 2009/16/CE** relativa **al controllo da parte dello Stato di approdo**. Nelle predette cause, derivanti dalle impugnazioni dei provvedimenti di fermo emessi dalle Capitanerie di Porto di Palermo e Porto Empedocle delle navi denominate **Sea Watch 4** e **Sea Watch 3**, il giudice dubita sull'applicabilità dei poteri di controllo dello Stato di approdo (cd *Port State Control-PSC*), di cui alle norme della predetta direttiva e delle altre norme internazionali, su navi private che esercitano, in modo sistematico ed esclusivo, attività di ricerca e salvataggio di persone che si trovano in situazione di pericolo o di emergenza in mare.

Caso Sea Watch- Sicurezza marittima – Poteri di controllo dello Stato di approdo (Port State Control-PSC) – Verifiche amministrative connesse alla reale destinazione della nave.

**Cause riunite:
C-14/21
C-15/21**

Interpretazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e delle Convezioni internazionali sul diritto del mare da essa richiamate: MARPOL, SOLAS, MLC e STCW (*Dubbio sulla applicabilità della citata direttiva UE ad una nave classificata come cargo dall'ente di classificazione dello Stato di bandiera ma che in concreto svolge esclusivamente e sistematicamente un'attività non commerciale, quale è l'attività di ricerca e salvataggio, search and rescue, cd. SAR; dubbio sull'individuazione dei presupposti per disporre un'ispezione supplementare più dettagliata ai sensi della citata direttiva UE; dubbio sulla sussistenza in capo allo Stato di approdo di un potere di verifica del possesso delle certificazioni e dei requisiti e/o prescrizioni di una nave da esercitarsi sulla base dell'attività alla quale la nave stessa è in concreto destinata*)

Link sentenza:

BULGARIA

Circolazione degli autoveicoli – assicurazione della responsabilità civile – risarcibilità di danni non patrimoniali

Causa: C-577/21

Interpretazione dell'art 1, par 1 -copertura assicurativa per danni a cose e persone – della direttiva 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (*dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una interpretazione restrittiva della giurisprudenza tedesca per la quale il risarcimento per il dolore e la sofferenza in caso di morte di un genitore è dovuto solo se tale dolore e tale sofferenza abbiano comportato un'alterazione patologica dello stato di salute, ossia una malattia vera e propria*)

Link sentenza:

Direttiva Recast – Qualificazione delle banchine per il carico/scarico merci**Causa: C-453/20**

Interpretazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico - cd. direttiva *Recast* (*Dubbio sulla possibilità di qualificare il luogo di carico e scarico per il trasporto delle merci, compresi i relativi binari, come elementi dell'infrastruttura ferroviaria, anziché come "service facilities", con le conseguenti ripercussioni nella determinazione del canone di accesso da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0453>

Spazio ferroviario europeo unico - Sindacato giurisdizionale della decisione dell'organismo di regolamentazione**Cause riunite:
C-221/21
C-222/21**

Interpretazione direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, artt. 55 ("*Organismo di regolazione*"), par. 1, 56 ("*Funzioni dell'organismo di regolazione*") parr. 2, 6, 10, 11, 12 e 57 ("*Cooperazione tra organismi di regolamentazione*") par. 2 (*Dubbio se la normativa nazionale ceca (titolo V del codice di procedura civile) soddisfi i requisiti previsti dalla normativa europea relativi al sindacato giurisdizionale della decisione dell'organismo di regolamentazione. In caso di risposta affermativa dubbio se il sindacato giurisdizionale su una decisione dell'organismo di regolamentazione si possa concludere con una transazione giudiziale e se sia compatibile con la suddetta direttiva che decisioni nel merito dell'organismo di regolamentazione siano sostituite da sentenze di singoli organi giurisdizionali ordinari che non sono vincolati dai fatti accertati dall'organismo di regolamentazione*)

Link sentenza (ordinanza di irricevibilità):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CO0221>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo, sono state discusse 15 cause pregiudiziali in materia di **tutela dei consumatori**, tutte sollevate da giudici di altri Stati membri.

Tra le questioni trattate si segnalano, in particolare, quelle relative alla interpretazione e compatibilità eurounitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, della direttiva 2008/48 relativa ai **contratti di credito ai consumatori** con particolare riferimento agli **obblighi di informazione** gravanti sul professionista e all'**esercizio del diritto di recesso**, alla nozione di "**consumatore**" e di "**professionista**", ai **contratti di mutuo espressi in valuta estera**; ai **servizi accessori** collegati ai contratti di credito.

Una causa pregiudiziale ha ad oggetto la **risoluzione di un contratto relativo all'acquisto di pacchetti turistici** e servizi collegati per circostanze straordinarie legate all'epidemia da Covid-19 mentre altra ordinanza di rinvio riguarda i **contratti a distanza** e la vendita di prodotti on line.

Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Rimborso anticipato dell'importo del credito - Riduzione dei costi non ricollegabili alla durata del contratto Scrivere qui il titolo

Causa: C-555/21

Interpretazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, art. 25 par. 1 (*Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una norma nazionale che preveda, nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo relativo ad immobili residenziali, che gli interessi dovuti dallo stesso mutuatario e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata*)

Link sentenza:

Tutela dei consumatori/Concorrenza- Contratto di credito al consumo- Servizi accessori ad esso collegati- Quantificazione del tasso di interesse condizionato all'obbligo per il consumatore di accedere a tali servizi accessori- Vessatorietà della clausola- Configurazione- Divieto di pratiche commerciali sleali- Configurazione- Informazioni da inserire nei contratti di credito- Nullità del contratto Scrivere qui il titolo

Causa: C-689/20

Interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 3 par. 1 in combinato disposto con il punto 1 lett. e) ed f) dell'allegato A, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, art. 7 ("Omissioni ingannevoli") par. 2 in combinato disposto con l'articolo 6 ("Azioni ingannevoli"), paragrafo 1, lettera d), art. 5 ("Divieto delle pratiche commerciali sleali"), par. 2 e della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, art. 3 ("Definizioni"), lett. g) e art. 10 ("Informazioni da inserire nei contratti di credito"), paragrafo 2, lettera f) e lettera g) e art. 22, par. 4 ("Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva"), par. 4. Art. 15 ("Libertà professionale e diritto di lavorare"), par. 1 e 3 Carta di Diritti Fondamentali (*Dubbio se non sia contraria al requisito della buona fede una clausola contrattuale che preveda per il consumatore il ricorso obbligatorio a servizi accessori per ottenere una riduzione del tasso di interesse applicabile al finanziamento richiesto. In caso di risposta affermativa, in base a quali criteri debba in linea di principio orientarsi il giudice nazionale in sede di valutazione del carattere abusivo. Se debbano essere presi in considerazione, in particolare, l'intensità del collegamento tra l'oggetto del contratto di credito e i servizi accessori di cui il consumatore è tenuto ad avvalersi, il numero di servizi accessori e le disposizioni nazionali in materia di limitazione dei negozi collegati. Dubbio se il principio dell'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione valga anche nel caso dell'interpretazione di disposizioni nazionali che disciplinano ambiti giuridici diversi dalla materia giuridica trattata dall'atto giuridico dell'Unione europea applicato dal giudice nazionale nel procedimento dinanzi ad esso pendente ma ad essa collegati. Dubbio se i costi contrattualmente previsti in collegamento con un contratto di credito al consumo, nel quadro della cui esecuzione è concessa una riduzione del tasso a norma del contratto, costituiscono parte del tasso annuo effettivo globale per il credito e devono essere ricompresi nel suo calcolo. Dubbio se l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo. Dubbio se una sanzione che preveda, ai sensi del diritto nazionale, la nullità del contratto di credito al consumo in forza della quale deve essere rimborsato unicamente l'importo capitale concesso è proporzionata laddove un contratto di credito al consumo non contenga alcuna indicazione precisa del tasso annuo effettivo globale)*

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CO0689>

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati- Risoluzione del contratto a seguito di emergenza sanitaria legata a pandemia da Covid-19- Possibilità di corrispondere un buono pari all'importo del pagamento effettuato

Causa: C-407/21

Interpretazione dell'articolo 12 (*"Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto"*), della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (*Dubbio se nel caso di risoluzione di un contratto relativo all'acquisto di pacchetti turistici e servizi collegati per circostanze straordinarie legate all'epidemia da Covid-19, l'organizzatore debba rimborsare in denaro il prezzo pagato oppure possa rimborsarlo per equivalente, in particolare sotto forma di buono pari all'importo del pagamento effettuato. Nell'ipotesi in cui tali rimborsi siano intesi come rimborso in denaro, dubbio se sia possibile, in relazione alle conseguenze, in termini di calo del fatturato, che la crisi sanitaria legata all'epidemia da Covid-19 ha provocato sugli operatori turistici, derogare temporaneamente all'obbligo, per l'organizzatore, di rimborsare al consumatore il prezzo integrale pagato per l'acquisto del pacchetto turistico e servizi collegati. Nel caso di risposta negativa, dubbio se sia possibile modulare gli effetti nel tempo di una decisione di annullamento di un atto di diritto interno contrario al diritto europeo*)

Link sentenza:

GERMANIA

Contratto di leasing – Qualificazione come contratto di credito al consumo – Informazioni obbligatorie – Diritto di recesso – Decadenza per decorso dei termini- Esercizio abusivo del diritto di recesso

Cause riunite:

C-38/21

C-47/21

Interpretazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, art. 10 (“*Informazioni da inserire nei contratti di credito*”) par. 2 lett. p) e art. 14 (“*Diritto di recesso*”) (*Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale della normativa nazionale tedesca nella parte in cui disciplina il contenuto delle clausole contrattuali che regolano il tasso di interesse e l’esercizio del diritto di recesso. Dubbio se ai fini della decorrenza dei termini per l’esercizio del diritto di recesso devono essere fornite in modo completo ed esatto le informazioni prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 ed, in particolare, le modalità di indicazione del tasso degli interessi convenzionali e moratori, la determinazione della indennità da versare nel caso di recesso anticipato, l’indicazione dei requisiti di forma necessari ai fini dell’accesso ad un procedimento stragiudiziale di ricorso. Dubbio sulla compatibilità tra le norme di diritto internazionale e le norme nazionali in tema di decadenza dall’esercizio del recesso. Dubbio sulla possibilità di configurare un esercizio abusivo del diritto di recesso e, in caso affermativo, quali siano i relativi presupposti nonché dubbio sulla compatibilità dell’eventuale impossibilità di riconoscere un simile esercizio abusivo del recesso con la Costituzione tedesca*)

Link sentenza:

GERMANIA

Vendita da parte di un professionista di un diritto di accesso ad un servizio (vendita biglietti di accesso ad eventi) -Condizioni di esclusione del diritto di recesso

Causa: C-96/21

Interpretazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (*Dubbio sulla possibilità di escludere il diritto di recesso del consumatore nel caso in cui il professionista non fornisca direttamente al consumatore un servizio riguardante le attività del tempo libero, bensì venda al consumatore un diritto di accesso a tale servizio*).

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0096>

Tutela dei consumatori/Concorrenza – Contratti a distanza- Vendita di prodotti *on line*- Garanzia del produttore- Obblighi di informazione nei confronti del consumatore

Causa: C-179/21

Interpretazione dell'articolo 6 (*“Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali”*), paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE relativamente all'esistenza e alla portata di obblighi di informazione su una garanzia del produttore e interpretazione dell'articolo 6 (*“Garanzie”*), paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (*Dubbio se l'esistenza di una garanzia fornita dal produttore di un bene faccia sorgere in capo al venditore un obbligo di informazione verso il consumatore ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2011/83/UE. In caso di risposta negativa, dubbio se la mera menzione della garanzia faccia sorgere il suddetto obbligo di informazione, anche qualora sia facilmente comprensibile per il consumatore che il professionista si limita a rendere accessibili informazioni del produttore sulla garanzia. Dubbio se debbano essere indicati dal venditore, oltre all'oggetto e al nominativo di chi presta la garanzia, anche gli elementi essenziali per farla valere, la sua durata e l'ambito territoriale di operatività*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0179>

Contratto di credito ai consumatori- Informazioni obbligatorie- Diritto di recesso ed eccezione di decadenza- Esercizio abusivo del diritto di recesso- Legittimazione al rinvio pregiudiziale da parte di un giudice monocratico

Causa: C-232/21

Interpretazione della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in particolare articolo 10 (*“Informazioni da inserire nei contratti di credito”*), paragrafo 2, lettere p), e r) e art. 14 (*“Diritto di recesso”*), par. 1 (*Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale della normativa nazionale tedesca nella parte in cui disciplina il contenuto delle clausole contrattuali che regolano il tasso di interesse e l’esercizio del diritto di recesso. Dubbio se in base al diritto dell’UE, il termine di recesso inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dalla normativa europea sono fornite in modo completo ed esatto. Dubbio se le informazioni contenute nel contratto di credito e relative all’indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito debbano essere sufficientemente precise da consentire al consumatore di calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare e, nel caso di risposta affermativa, se il termine per il recesso inizia a decorrere solo dopo che siano fornite le suddette informazioni. Dubbio se il diritto di recesso sia soggetto a decadenza e se questa, quale limitazione nel tempo del diritto di recesso, necessiti di una disposizione di legge. Dubbio se il creditore possa fornire al mutuatario a posteriori le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere. Dubbio sulla possibilità di configurare un esercizio abusivo del diritto di recesso e, in caso affermativo, quali siano i relativi presupposti nonché dubbio sulla compatibilità dell’eventuale impossibilità di riconoscere un simile esercizio abusivo del recesso con la Costituzione tedesca. Qualora i principi applicabili in base al diritto dell’Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, dubbio su quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme. Dubbio se un giudice monocratico, delegato dal Collegio alla risoluzione di una controversia, possa procedere direttamente al rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 par. 2 TFUE senza rimettere la questione al Collegio delegante)*

Link sentenza:

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Pagamento dei servizi legali – Conformità di una clausola al principio di trasparenza**Causa: C-395/21**

Interpretazione dell'art 4, par 2 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori alla luce dell'art 169 TFUE e dell'art 38 CDFUE sulla protezione dei consumatori (*Dubbio se, ai fini della determinazione dell'abusività di una clausola, nell'espressione "oggetto principale del contratto", richiamata all'art 4 par 2 della direttiva 93/13/CEE, rientri una clausola, che non è stata oggetto di negoziato individuale e che si trova in un contratto di servizi legali concluso tra un professionista (avvocato) e un consumatore, riguardante il costo e le modalità di calcolo dello stesso; dubbio se, sulla base del principio di trasparenza, sia sufficientemente chiara e comprensibile una clausola sul prezzo, inserita in un contratto di servizi legali, che indichi soltanto il compenso orario dovuto all'avvocato e non altri elementi tali da consentire al consumatore di valutare il costo finale dei servizi legali e le conseguenze economiche di tale clausola*)

Link sentenza:

**Nozione di professionista in capo a persona che agisce per conto di terzi-
Obblighi di informazione del consumatore gravanti sull'intermediario
Scrivere qui il titolo**

Causa: C-536/20

Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla nozione di professionista, art. 2 (“Definizioni”), punto 2, 6 (“Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali”), paragrafo 1, lettere c) e d) e par. 5, 8 (“Requisiti formali per i contratti a distanza”), paragrafo 1 e 7, lettera a) (*Dubbio se la nozione di professionista ricomprenda sia l'imprenditore che agisce per conto proprio sia una persona che agisce in nome e per conto di un professionista. Dubbio se sia rilevante, per l'interpretazione della nozione di professionista, che la persona che agisce in nome o per conto di un professionista abbia fornito al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutte le informazioni che riguardano il professionista principale. Dubbio se il rapporto giuridico che si è instaurato tra le parti della controversia possa essere qualificato come prestazione di un duplice servizio - distribuzione di biglietti e organizzazione di eventi-, di modo che sia il venditore dei biglietti sia l'organizzatore dell'evento possano essere considerati professionisti, vale a dire parti del contratto concluso da un consumatore. Dubbio se, al fine di garantire una efficace tutela dei consumatori, tale per cui gli stessi comprendano inequivocabilmente quale sia la parte del contratto contro la quale agire in giudizio nel caso di inadempimento, sia sufficiente che il professionista fornisca, prima della conclusione di un contratto a distanza, informazioni dettagliate, comprese le informazioni sul prestatore del servizio e sul rimborso dei biglietti, unicamente nel regolamento relativo alla prestazione di servizi, messo a disposizione del consumatore sul sito internet dell'intermediario. Dubbio se le informazioni contenute nel regolamento relativo alla prestazione di servizi pubblicato sul sito internet dell'intermediario possano essere considerate parte integrante del contratto a distanza a prescindere dal fatto che le stesse non siano state fornite al consumatore su un supporto durevole*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0536>

Contratto di mutuo ipotecario denominato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF) - Clausole abusive – Nullità del contratto o della singola clausola abusiva- Possibilità per il giudice di integrare il contenuto del contratto modificando il contenuto della clausola abusiva- Prescrizione del diritto del consumatore al rimborso delle rate indebitamente pagate- *Dies a quo* Scrivere qui il titolo

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (*Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice di non dichiarare il carattere abusivo dell'intera clausola contrattuale ma soltanto di quella sua parte che ne comporti l'abusività, lasciando in questo modo parzialmente efficace tale clausola. Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice, dopo aver dichiarato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, senza la quale l'intero contratto non potrebbe rimanere in vigore, di modificare la rimanente parte del contratto interpretando la volontà delle parti, se favorevole al consumatore, ovvero di integrarlo con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo, anche se il consumatore accetti che il contratto venga dichiarato nullo. Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente al giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che non comporti la nullità del contratto, di integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo. Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una disposizione nazionale secondo la quale il diritto di un consumatore al rimborso di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, contenuta in un contratto tra un professionista e un consumatore, si prescrive dopo il decorso del termine di dieci anni che inizia a decorrere dalla data in cui ogni singolo pagamento da parte del consumatore è stato eseguito, anche se il consumatore non era a conoscenza del carattere abusivo della clausola*)

Link sentenza:

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Diritto di invocare il carattere abusivo nel corso dell'esecuzione forzata

Causa: C-200/21

Interpretazione della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sotto il profilo della necessità di garantire il diritto del consumatore di invocare il carattere abusivo delle clausole contrattuali in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione forzata mediante opposizione all'esecuzione, anche se egli può anche agire in giudizio al riguardo chiedendo, nel ricorso di merito, la sospensione dell'esecuzione forzata (*Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina come quella rumena che prevede un termine di 15 giorni entro il quale il debitore può invocare, in sede di opposizione all'esecuzione forzata, il carattere abusivo di una clausola contrattuale del titolo esecutivo, in un'ipotesi in cui, tuttavia, la promozione di un'azione in giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di clausole abusive non è soggetta a nessun termine e consenta la sospensione dell'esecuzione sino alla soluzione della controversia*)

Link sentenza:

Clausole abusive- Adesione ad una comunità di acquisto internazionale- Offerta ai partecipanti della possibilità di percepire entrate sotto forma di rimborsi per acquisti, commissioni e altri vantaggi- Configurabilità della qualifica di "consumatore"

Causa:C-455/21

Interpretazione dell'art. 2, lett. b) direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (*Dubbio se sia corretto qualificare come "consumatore" la persona fisica che stipula, con una società commerciale, un contratto di adesione in forza del quale tale persona fisica ha il diritto di partecipare alla comunità di acquisto posta in essere dalla suddetta società, di acquistare beni e servizi presso commercianti che intrattengono un rapporto contrattuale con tale società e di svolgere un'intermediazione presso altre persone nel contesto della suddetta comunità, nonostante la clausola contrattuale che prevede che al rapporto contrattuale tra la società e il cliente si applica esclusivamente il diritto svizzero, a prescindere dal domicilio del cliente, ai fini di una effettiva tutela del consumatore. Dubbio se sia corretto qualificare come "consumatore" la persona fisica che ha stipulato con un professionista un contratto avente un duplice scopo, vale a dire quando il contratto è stipulato a fini che ricadono in parte nell'attività commerciale, economica o professionale di tale persona fisica e in parte al di fuori di tale attività, e lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica non ha un peso predominante nel contesto generale del contratto. In caso di risposta affermativa alla questione precedente, quali siano i principali criteri da applicare per stabilire se lo scopo commerciale, economico o professionale di tale persona fisica presenti o meno un peso predominante nel contesto generale del contratto*)

Link sentenza:

SPAGNA

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario - Carattere abusivo della clausola – determinazione

Causa: C-657/20

Compatibilità eurounitaria – alla luce della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e alla giurisprudenza della CGUE in materia – di una norma nazionale che, in caso di clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario, non collega la decadenza ad un inadempimento sufficientemente grave individuando tale gravità rispetto alla durata e all'importo del mutuo concesso

Link sentenza:

SPAGNA

Contratti di credito - Clausole abusive - Carattere usurario del tasso d'interesse - Caso di adempimento stragiudiziale - Spese processuali – Principio di effettività della tutela giurisdizionale

Causa: C-215/21

Interpretazione direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (*Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE, ed in particolare con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, una normativa che, nelle azioni dei consumatori contro le clausole abusive e nel caso di adempimento stragiudiziale da parte del professionista, esclude la condanna alle spese processuali a favore del consumatore senza che si possa tenere conto della previa condotta del professionista*)

Link sentenza:

Mutui o crediti ipotecari per consumatori – Clausole abusive- Clausola relativa alla commissione di apertura – Remunerazione di servizi iniziali inerenti all'attività della banca

Causa: C-565/21

Interpretazione della direttiva direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti di credito immobiliare ai consumatori e della sentenza CGUE nelle cause riunite C-224/19 e C-259/19 (in particolare punto 3 del dispositivo). *(Dubbio sulla valutazione di una clausola relativa alla commissione di istruttoria o commissione di apertura in virtù della quale per la messa a disposizione del capitale del credito, il consumatore deve versare all'istituto bancario una commissione, calcolata in base all'importo concesso, ad opera di una giurisprudenza nazionale che considera detta clausola come elemento essenziale del contratto, qualificando la commissione come una componente principale del prezzo, ed esclude conseguentemente il carattere abusivo della stessa quando essa è redatta in modo chiaro e comprensibile. Dubbio sui criteri di valutazione della chiarezza e della comprensibilità della clausola. Dubbio infine sull'esclusione da parte della citata giurisprudenza della creazione ad opera di detta clausola di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto).*

Link sentenza:

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nell'anno 2021, nell'ambito del coordinamento sul contenzioso europeo ai sensi dell'art. 42 della L. 234/12, sono state discusse **15 cause** le cui questioni pregiudiziali, in materia di tutela dei dati personali, sono state sollevate dai giudici di altri Stati membri. Non risultano sollevate da parte dei giudici nazionali questioni pregiudiziali in tale materia.

Vengono in rilievo, in particolare, questioni di interpretazione e di compatibilità eurounitaria di norme nazionali rispetto alle disposizioni di cui **regolamento (UE) 2016/679** relativo alla **protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd GDPR) e della **direttiva 2002/58/CE** relativa al **trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche** anche alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE relative al diritto alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.

Assumono rilievo due cause esaminate nel corso del 2021 (C-340/21 Bulgaria e C-300/21 Svezia) relative all'interpretazione dell'**art 82 del RGDP** in tema di **risarcimento del danno morale o immateriale**. Nelle due cause i giudici del rinvio hanno posto alla CGUE il quesito interpretativo se, ai fini del risarcimento del danno, in caso di violazione delle disposizioni del RGPD, occorra anche che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia di per sé sufficiente la sola violazione delle predette disposizioni.

Relativamente ai **poteri delle Autorità di controllo**, viene in evidenza la questione posta dal giudice tedesco nella causa C-252/21. Con l'ordinanza di rinvio il giudice chiede alla CGUE se l'Autorità di controllo alla concorrenza tedesca disponga o meno del potere di svolgere accertamenti circa una possibile violazione del RGPD da parte delle condizioni d'uso di **Facebook Ireland** e della loro attuazione, nonché di imporre le misure correttive disposte contro una siffatta violazione. In altre parole il giudice del rinvio dubita della compatibilità, con le norme sulla competenza, sulla cooperazione e sulla coerenza di cui agli **artt. 51 e ss. del RGPD**, della circostanza che l'Autorità della concorrenza, nell'ambito dell'esercizio di un controllo degli abusi di posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza a seguito della violazione del trattamento dei dati personali, possa constatare una violazione del RGPD da parte delle condizioni d'uso di Facebook Ireland e della loro attuazione e disporre misure correttive, atteso che tale Autorità non è un'autorità di controllo ai sensi del RGPD, e l'autorità di controllo capofila ai sensi dell'art. 56, par. 1, del RGPD è l'autorità di controllo irlandese. In ultimo viene in evidenza la questione oggetto della causa C-317/21 – LUSSEMBURGO nella quale il giudice del rinvio pone alla CGUE la questione sulla **validità eurounitaria** delle disposizioni dell'art 30, par 5 – **diritto di accesso al pubblico sulla titolarità effettiva di una impresa** - della **direttiva 2015/849**, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come modificata dalla successiva direttiva (UE) 2018/843. Il giudice dubita sulla validità eurounitaria di dette norme in quanto l'accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società violerebbero il principio di proporzionalità di cui all'art 5, par 4 TUE, il principio della libertà di impresa di cui all'art 16 CDFUE, i principi di uguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE nonché il principio generale della tutela del segreto commerciale.

AUSTRIA

Diritto di accesso- Diritto alle informazioni connesse alla trasmissione dei propri dati personali

Causa: C-154/21

Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*Dubbio se in base al diritto UE il diritto di accesso si limita ad informazioni relative a categorie di destinatari qualora, in vista di una comunicazione, questi non siano ancora stati specificamente individuati, mentre, il diritto di accesso all'informazione deve necessariamente estendersi anche ai destinatari di tali comunicazioni qualora i dati siano già stati comunicati*)

Link sentenza:

AUSTRIA

Liceità del trattamento dei dati necessario all'esecuzione di un contratto – Minimizzazione dei dati - Pubblicità personalizzata

Causa: C-446/21

Interpretazione degli artt 5, paragrafo 1, lett b) e c) -principi applicabili al trattamento di dati personali, art 6, par 1, lett a) e b) - liceità del trattamento- dell'art 7 - condizioni per il consenso - e art 9 par 1 - trattamento di categorie particolari di dati personali – del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*Dubbio se l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni d'uso generali relative a contratti di utilizzo della piattaforma che prevedono il trattamento di dati personali finalizzato anche alla pubblicità personalizzata sia lecito in quanto il trattamento stesso è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte*)

Link sentenza:

Elenchi di abbonati – Consenso dell’abbonato – Revoca – Obbligo alla cancellazione dei dati personali da elenchi telefonici e servizi d’informazione telefonici pubblici – Interazione tra il regolamento 2016/679 e direttiva e-privacy.

Causa: C-129/21

Interpretazione dell’art 12, par 2 - elenchi di abbonati – della direttiva 2002/58 CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - cd direttiva e-privacy - , in combinato disposto all’art 2, lett f) – consenso- della medesima direttiva e dell’art 95 - rapporto con la direttiva 2002/58/CE - del Reg (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*Dubbio se le nozioni di consenso al trattamento dei dati e al diritto alla loro cancellazione, secondo le nozioni del RGDP, possano essere applicate anche nel caso di pubblicazione dei dati personali di un abbonato in elenchi telefonici pubblicati dall’operatore o da terzi offerenti; dubbio se il titolare del trattamento dei dati debba adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per informare l’offerente di servizi telefonici e di servizi d’informazione telefonici che hanno ricevuto dati dal primo titolare del trattamento, della revoca del consenso da parte dell’interessato*)

Link sentenza:

Indagine penale - Reato intenzionale perseguibile d’ufficio -raccolta coercitiva dei dati personali – Ordine del giudice – Rifiuto dell’imputato – Ammissibilità – Principio di presunzione di innocenza

Causa: C-205/21

Compatibilità di norme nazionali con gli artt4, par 1 lett c) - principi applicabili al trattamento di dati personali- 6, par 1, lett a) - distinzione tra diverse categorie di interessati- 8, paragrafi 1 e 2 - Liceità del trattamento dei dati personali – e 10, lettera a), - trattamento di categorie particolari di dati personali della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati anche alla luce dell’art 48 CEDU - presunzione di innocenza e diritti della difesa. (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria con le predette disposizioni di norme nazionali che prevedono l’obbligo per il giudice di ordinare la raccolta coercitiva di dati personali senza che il giudice possa valutare se sussiste un fondato motivo di ritenere che tale persona abbia compiuto il reato di cui viene accusata e che prevedono, come regola generale, lo scatto di fotografie per la schedatura, il rilevamento dell’impronta digitale e il prelievo di campioni per l’elaborazione di un profilo del DNA per tutte le persone accusate di un reato intenzionale perseguibile d’ufficio*)

Link sentenza:

BULGARIA

Tutela dei dati personali – Responsabilità del titolare del trattamento – Sicurezza del trattamento – Danno morale - Diritto al risarcimento dei danni

Causa: C-340/21

Interpretazione degli artt 24 - responsabilità del titolare del trattamento – 32 - sicurezza del trattamento – e 82 - diritto al risarcimento e responsabilità – del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati (*Dubbio se a seguito di una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali da parte di persone che non sono dipendenti dell'amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo – attacco hacker- , le misure tecniche e organizzative adottate debbano essere ritenute non adeguate; dubbio se nel caso di specie il titolare del trattamento debba essere esonerato dalla responsabilità e se a seguito di tale circostanza le sole inquietudini e ansie provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrino nella nozione di danno morale con conseguente diritto al risarcimento del danno*)

Link sentenza:

BULGARIA

Intercettazioni telefoniche in un procedimento penale - Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni

Causa: C-349/21

Interpretazione dell'art 15, par 1 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, alla luce dell'art 5, par 1 – riservatezza nelle comunicazioni – e considerando 11 – diritto alla vita privata – della medesima direttiva (*Dubbio sulla conformità eurounitaria di prassi nazionali in forza delle quali il giudice, in un giudizio penale, autorizza le intercettazioni, le registrazioni e la memorizzazione di conversazioni telefoniche degli indagati, servendosi di moduli standard senza alcun riferimento al caso specifico, affermandosi genericamente rispetto delle disposizioni di legge e se tali intercettazioni, acquisite in tal modo, possono essere utilizzate quale prova del reato contestato*)

Link sentenza:

BULGARIA

Trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Conservazione dei dati ai fini del contrasto alla criminalità

Causa: C-350/21

Interpretazione dell'art 5, par 1 - riservatezza delle comunicazioni – e art 15, par 1 - limitazione dei diritti e degli obblighi – della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di disposizioni nazionali che consentono, ai fini del contrasto alla criminalità grave, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico dei mezzi di comunicazione elettronica per un periodo di sei mesi ma dispone contestualmente che l'accesso a tali dati è soggetto a un controllo giurisdizionale ed è ammesso solamente per reati gravi*)

Link sentenza:

FRANCIA

Illeciti in materia di diritto d'autore - Trattamento automatizzato dei dati personali - Accesso sproporzionato ai dati di connessione - Controllo preventivo da parte di un'autorità giurisdizionale

Causa: C-470/21

Compatibilità con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, di disposizioni nazionali che autorizzano un accesso sproporzionato ai dati di connessione relativi all'identità civile degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica e dei corrispondenti indirizzi IP per reati non gravi, senza un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità che offra garanzie di indipendenza e d'imparzialità, e senza che vengano previsti mezzi di ricorso

Link sentenza:

GERMANIA

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – Fondamento normativo - Responsabile dei dati personali – Rapporto di lavoro – Risoluzione - Divieto di rimozione

Causa: C-534/20

Interpretazione dell'art 37, par 1 - designazione del responsabile della protezione dei dati – e dell'art. 38, par 3, seconda frase - posizione del responsabile della protezione dei dati - del Regolamento (UE) n. 2016/679- regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che preveda la inammissibilità della risoluzione del rapporto di lavoro del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che la risoluzione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei suoi compiti; nel caso di risposta affermativa, dubbio sul fondamento normativo della disposizione dell'art. 38, par 3, seconda frase del Regolamento (UE) n. 2016/679 che prevede il divieto di rimozione o penalizzazione del responsabile della protezione dei dati personali*)

Link sentenza:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0534>

GERMANIA

Facebook - Accertamento di una violazione per abuso di posizione dominante a seguito della violazione del trattamento dei dati personali – Poteri di una autorità nazionale di controllo alla concorrenza – Ammissibilità

Causa: C-252/21

Compatibilità con l'art 51 – autorità di controllo – del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e all'art 4, par 3 TUE – leale collaborazione - rispetto alla circostanza che l'Autorità nazionale della concorrenza, nell'ambito dell'esercizio di un controllo degli abusi di posizione dominante, ai sensi del diritto della concorrenza, possa constatare una violazione del RGPD relativa alle condizioni d'uso di Facebook Ireland e della loro attuazione e disporre misure correttive, atteso che tale Autorità non è un'autorità di controllo ai sensi del predetto art 51 RGPD, e l'autorità di controllo capofila, ai sensi dell'art 56 RGDP, è l'autorità di controllo irlandese; compatibilità delle modalità di raccolta dei dati personali da parte di Facebook Ireland rispetto al regolamento (UE) 2016/679

Link sentenza:

GERMANIA

Responsabile per la protezione dei dati – Rimozione dall’incarico per giusta causa – Conflitto di interessi tra il ruolo di presidente del consiglio aziendale e responsabile dei dati nell’impresa

Causa: C-453/21

Interpretazione degli artt. 37, par 1 - designazione del responsabile della protezione dei dati -, 38, par 1, seconda frase e par 6 - posizione del responsabile della protezione dei dati del regolamento (UE) 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati (*Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che subordina la rimozione del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, esclusivamente per giusta causa, indipendentemente dal fatto che tale rimozione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei compiti assegnatigli a condizioni, conseguentemente, più rigorose rispetto a quelle stabilite dal diritto dell'Unione*)

Link sentenza:

LUSSEMBURGO

Titolarità effettiva delle società e di altri soggetti giuridici - Registro dei titolari effettivi - Diritto di accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità – Limitazioni

Causa: C-317/21

Giudizio di validità dell’art 1, punto 15 lett c) della direttiva (UE) 2018/843 che modifica l’art 30, par 5 – accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva - della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (*Dubbio sulla validità eurounitaria delle norme di cui alle direttive (UE) 2018/843 e 2015/849 inerenti al diritto di accesso al pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società in quanto violerebbero il principio di proporzionalità di cui all’art 5, par 4 TUE, il principio della libertà di impresa di cui all’art 16 CDFUE, i principi di uguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE e il principio generale della tutela del segreto commerciale*)

Link sentenza:

Registro del personale contenente dati personali dei lavoratori detenuto a fini fiscali –Ordine di esibizione da parte del giudice su istanza di parte - Limiti di operatività

Causa: C-268/21

Interpretazione dell'art 6, par 3 e 4 - liceità del trattamento – del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*Dubbio se, nel corso di un processo civile, possa essere divulgato e con quali modalità, a seguito di un ordine di esibizione da parte del giudice sull'istanza della parte, un elenco elettronico contenente la presenza dei lavoratori con i relativi dati personali formato e conservato per le verifiche di carattere fiscale*)

Link sentenza:

Violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGDP – Risarcimento del danno – Nozione di danno immateriale

Causa: C-300/21

Interpretazione dell'art 82 - diritto al risarcimento e responsabilità - del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*Dubbio se, ai fini del risarcimento del danno, occorra, oltre a una violazione delle disposizioni del RGPD, anche che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia di per sé sufficiente la sola violazione delle disposizioni dell'RGPD; dubbio se esistano, per il calcolo del risarcimento, ulteriori prescrizioni di diritto dell'Unione, oltre ai principi di effettività e di equivalenza*)

Link sentenza:

Presunta violazione dei dati personali - Decisione dell’Autorità di controllo – reclamo– Ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale – Effetti della sentenza civile sul procedimento amministrativo – Rapporto tra autorità di controllo e autorità giurisdizionale - Principio della certezza del diritto.

Causa: C-132/21

Interpretazione degli artt. 51, par 1 - autorità di controllo - 52, par 1 – indipendenza - 77, par 1 - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – 79, par 1 - diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – del reg (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche alla luce dell’art 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale- della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (*Dubbio se il ricorso amministrativo avverso una decisione dell’Autorità di controllo nazionale costituisca uno strumento per l’esercizio dei diritti pubblici e il ricorso giurisdizionale costituisca uno strumento per azionare i diritti privati; in caso di risposta affermativa e nel caso che l’interessato eserciti contemporaneamente il suo diritto di proporre reclamo innanzi all’autorità amministrativa e all’autorità giurisdizionale, se l’autorità di controllo e il giudice amministrativo, incaricati di esaminare i ricorsi amministrativi, abbiano la competenza prioritaria a determinare l’esistenza una violazione o, al contrario, la stessa autorità amministrativa e l’autorità giurisdizionale siano obbligate autonomamente a verificare l’esistenza di detta violazione con la possibilità di giungere a risultati divergenti*)

Link sentenza:
